

Posizione di garanzia datoriale e gestione del rischio lavorativo tra ambiente interno ed esterno all'impresa: profili penali**

di Alice Savarino*

SOMMARIO: 1. Introduzione: attività di impresa, circolarità dei rischi e intreccio di oggettività giuridiche. – 2. Il recente statuto della posizione di garanzia datoriale: la gestione (organizzativa) del rischio. – 3. Profili critici nella definizione del rischio lavorativo in ambito penale alla luce della relazionalità ambiente interno-esterno. – 3.1. Il dato normativo: tra settorializzazione della tutela e assimilazione dei modelli regolativi. – 3.2. Il formante giurisprudenziale. – 3.2.1. La funzione antifibologica dell'art. 2087 c.c. e la tipizzazione “apparente” dei contenuti della posizione di garanzia datoriale. – 3.2.2. Dilatazioni oggettive e soggettive delle aggravanti prevenzionistiche. – 3.2.3. Il ricorso alle fattispecie a tutela della pubblica incolumità: la figura del disastro ambientale-lavorativo-sanitario. – 3.2.4. Dalla sovrapposizione all'autonomia delle aree di rischio. – 4. La concretizzazione del rischio lavorativo: un criterio (sempre) risolutivo? – 5. Note conclusive e cenni *de iure condendo*.

1. Introduzione: attività di impresa, circolarità dei rischi e intreccio di oggettività giuridiche

Tra i precursori della riflessione sulla tutela penale di interessi individuali e collettivi di fronte ai rischi dell'attività produttiva, Franco Bricola aveva già colto la stretta connessione tra istanze di sicurezza ambientale *interna* ed *esterna* all'impresa e i profili di responsabilità penale per le *modalità* di produzione¹, anticipando i nodi di una questione destinata ad assumere crescente rilievo e stringente attualità.

* Alice Savarino è Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Postdoctoral researcher) e Professoressa incaricata di Diritto penale presso l'Universität Basel – Juristische Fakultät. alice.savarino@unibas.ch.

** Il saggio costituisce la rielaborazione – aggiornata e integrata con riferimenti bibliografici – della relazione dal titolo “*Salute, sicurezza, ambiente nello spettro della posizione di garanzia organizzativo-datoriale: convergenza, interferenza o sovrapposizione dei piani di tutela?*”, presentata al convegno “*Le posizioni di garanzia datoriale alla prova dell'intelligenza artificiale*”. Il convegno, organizzato nell'ambito del Ciclo di seminari itineranti su “Salute e sicurezza, nuovi modelli organizzativi di impresa e nuovi ambienti di lavoro”, dall'Osservatorio Ambiente, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, dall'Osservatorio Lavoro Digitale e Multilocale della Fondazione Marco Biagi, dall'Università degli Studi Roma Tre, da LabChain, dall'Osservatorio Olympus e dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, si è svolto il 19 aprile 2024 a Modena, presso la Fondazione Marco Biagi.

Il saggio è stato preventivamente assoggettato alla procedura di referaggio prevista dalle regole editoriali della Rivista.

¹ F. BRICOLA, *Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione* (1978), ora anche in S. CANESTRARI, A. MELCHIONDA (a cura di), *Scritti di diritto penale*, II-II, Milano, Giuffrè, 1997, p. 1234. L'illustre Autore, come è noto, aveva prospettato la distinzione tra due profili: la responsabilità del produttore per il *tipo* di produzione, e cioè per la «*specie di attività produttiva complessivamente considerata*», rispetto alla quale – quando si tratti di attività ad elevato livello di pericolosità – assume rilievo centrale il momento del controllo amministrativo *ex ante*, destinato ad autorizzare ovvero ad escludere lo svolgimento dell'attività stessa; e la responsabilità del produttore per il *modo* di produzione, e cioè per le modalità attraverso cui l'attività viene svolta, principalmente quelle concernenti la sicurezza del lavoro, e rispetto alle quali vengono in considerazione le cautele adottate per fronteggiare i rischi inerenti al processo produttivo.

La fenomenologia del “danneggiamento industriale”, infatti, come osservato da Filippo Sgubbi, ha fatto emergere progressivamente un’ampia cerchia di “interessi diffusi” – il diritto alla salute, al lavoro, alla sicurezza dei luoghi di lavoro, dell’ambiente e del territorio – quali valori collettivi antagonisti rispetto alle «*posizioni economiche dominanti*» nello scenario del capitalismo organizzato². Un novero di oggettività giuridiche eterogenee, ma destinate a sovrapporsi nel quadro dei rapporti tra impresa e sicurezza, sollevando delicati interrogativi in ordine all’utilizzo dello strumento penale, tradizionalmente rivolto alla tutela di diritti soggettivi individuali.

Si è acquisita, dunque, la consapevolezza del crescente impatto delle attività economico-imprenditoriali sull’ambiente esterno e della diffusività dei danni dalle medesime prodotti, tale da travalicare contesti spaziali circoscritti (il tradizionale “recinto della fabbrica”) per riverberarsi su «*gruppi e pluralità di soggetti quasi mai determinabili a priori*», destinati a subire ora in forma diretta, ora in forma indiretta gli effetti negativi di certe modalità di gestione delle attività di impresa³.

E del resto, tale consapevolezza ha trovato tragico riscontro nelle vicende che hanno caratterizzato alcuni processi di industrializzazione nel nostro paese: i casi Seveso, Porto Marghera, Eternit, Ilva – per menzionare i più emblematici – rappresentano manifestazioni paradigmatiche del carattere *multidirezionale* e *multidimensionale* dei rischi connaturati ad alcuni sistemi di produzione, suscettibili di minacciare, se non anche di compromettere gravemente, un’ampia cerchia di beni giuridici – tra i quali la sicurezza dei lavoratori, la salute della popolazione, l’integrità dell’ambiente naturale – proiettando la propria carica lesiva ben oltre il luogo di svolgimento dell’attività⁴.

A rafforzare il rapporto sempre più interdipendente tra ambiente di lavoro e ambiente esterno contribuiscono ulteriori fattori di “modernizzazione” delle attività imprenditoriali: alla progressiva frammentazione dei confini spaziali e temporali degli apparati produttivi, si è associato, più di recente, il dirompente processo di digitalizzazione, destinato a mutare profondamente le modalità di svolgimento delle attività lavorative.

La recente esperienza pandemica ha rappresentato un’ulteriore conferma dell’intreccio fenomenologico tra fattori di rischio di carattere ubiquitario e circolare, tale da rendere i confini dell’ambiente lavorativo “porosi” e “permeabili” in senso “bidirezionale”⁵. Alcuni fattori di rischio, infatti, innescati all’interno dei processi produttivi, sono in grado di diffondersi all’esterno, come nel caso di

² F. SGUBBI, *Tutela penale di «interessi diffusi»*, in “La questione criminale”, 1975, 3, p. 439 ss.

³ In questi termini, A. ALESSANDRI, *Parte generale*, in A. ALESSANDRI, L. FOFFANI, S. SEMINARA, G. SPAGNOLO, *Manuale di diritto penale dell’impresa*, Bologna, Monduzzi Editore, 2000, p. 22.

⁴ Si soffermano sul tema, di recente, D. CASTRONUOVO, *Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell’ambiente*, in “Lavoro e diritto”, 2022, 2, p. 375 ss.; S. TORDINI CAGLI, *Il disastro ferroviario di Viareggio: il punto su rischio lavorativo ed oggetto di tutela della normativa prevenzionistica*, in “disCrimen”, 16 febbraio 2022, spec. p. 15.

⁵ Lo rileva, S. BUOSO, *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro*, Torino, Giappichelli, 2020, p. 140, p. 152.

sostanze tossiche e inquinanti emesse da uno stabilimento industriale; altri, invece, una volta sviluppatasi nell'ambiente circostante vengono "importati" dentro i luoghi di lavoro, come può avvenire per virus patogeni o altri agenti di rischio biologico.

Un altro scenario di crisi, quella climatica, sembra, infine, destinato a rendere ancora più stretta la connessione e circolarità tra ambienti, acuendo al contempo le dinamiche di conflitto tra le ragioni della tutela del lavoro, della protezione della salute pubblica e quelle, sempre più pressanti, di salvaguardia dell'ambiente naturale.

La dottrina giuslavoristica ha riservato crescente considerazione a questi aspetti: recenti ricostruzioni sottolineano l'opportunità di mettere in discussione l'«*artificiosa e irrealistica separazione*» tra ambiente di lavoro interno ed esterno all'impresa⁶ – già da tempo sostenuta da Del Punta⁷ – e la necessità di sviluppare strategie regolative orientate alla *prevenzione integrata* tra salute, sicurezza sul lavoro e ambiente⁸. Il diritto del lavoro, dunque, viene chiamato a confrontarsi con l'attività di impresa aldilà dell'ambito dei rapporti di lavoro e della tutela dei lavoratori, in funzione di obiettivi di più ampio raggio, quali quelli di sostenibilità economica, sociale e ambientale⁹. Ci si chiede, in particolare, se l'ambito applicativo dell'obbligo di sicurezza datoriale possa estendersi fino a ricomprendere la prevenzione di rischi che si ripercuotono all'esterno dell'ambiente di lavoro¹⁰. In questa direzione viene valorizzata la chiave di lettura fornita dal concetto di "salute circolare", un concetto in grado di esaltare la dimensione relazionale e dinamica tra l'uomo e l'ambiente – o meglio gli ambienti – che lo circondano, sollecitando l'adozione di un «*approccio integrato e olistico al tema della prevenzione dei rischi interni ed esterni all'azienda*»¹¹.

Tale filone di riflessione, già saldamente ancorato a fonti di rango europeo e internazionale¹², ha trovato nuovi fondamenti di legittimazione nell'"allineamento

⁶ A. LASSANDARI, *Il lavoro nella crisi ambientale*, in "Lavoro e diritto", 2022, 2, p. 21.

⁷ R. DEL PUNTA, *Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale*, in "Diritto delle relazioni industriali", 1999, 2, p. 151 ss.

⁸ Si vedano, specialmente, anche per altri riferimenti, S. BUOSO, *Principio di prevenzione*, cit., *passim*; P. PASCUCI, *Modelli organizzativi e tutela dell'ambiente interno ed esterno all'impresa*, in "Lavoro e diritto", 2022, 2.

⁹ V.B. CARUSO, R. DEL PUNTA, T. TREU, *Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile*, in <https://csdle.lex.unict.it/>. Ampiamente sull'idea di reciprocità tra sostenibilità ambientale e sostenibilità del lavoro, P. TOMASETTI, *Diritto del lavoro e ambiente*, Milano, Adapt University Press, 2018, p. 1 ss.; v. anche S. BUOSO, *Principio di prevenzione*, cit., p. 126.

¹⁰ Il tema è posto e affrontato in questi termini nell'indagine di F. GRASSO, *La tutela dell'ambiente interno ed esterno all'impresa. Il fondamento giuridico e gli strumenti per una prevenzione integrata*, in "Diritto della Sicurezza sul Lavoro", 2024, 1, I, p. 126 ss.

¹¹ C. LAZZARI, P. PASCUCI, *La gestione della circolarità dei rischi tra ambiente interno ed esterno all'azienda. Profili giuridici*, in "Diritto della Sicurezza sul Lavoro", 2023, 1, I, p. 36; sul richiamo al concetto di "salute circolare", *amplius*, C. LAZZARI, *Per un (più) moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi spunti di riflessione a partire dall'emergenza da Covid-19*, in "Diritto della Sicurezza sul Lavoro", 2020, 1, I, p. 136 ss.

¹² Secondo B. CARUSO, *L'Europa, il diritto alla salute e l'ambiente di lavoro*, in L. MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, Salute e Sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Torino, Giappichelli, 1997, p. 4, un meta-principio sul rapporto "organico" tra tutela dell'ambiente interno ed esterno si poteva trarre già dalle indicazioni generali della direttiva-quadro 391/1989. Per approfondimenti

di valori” operato nel testo fondamentale con la recente estensione dei limiti stabiliti dall’art. 41 Cost. alla libertà di iniziativa economica¹³; valori che, si è osservato, «non si limitano alla dimensione interna dell’impresa, ma ne travalicano i confini, evocando la salute della popolazione e l’ambiente esterno»¹⁴.

I riflessi di tali tendenze, tuttavia, si apprezzano in modo particolarmente problematico quando si passi a considerare il piano della responsabilità penale del datore di lavoro in rapporto ad offese suscettibili di proiettarsi all’esterno dell’attività lavorativa, coinvolgendo beni giuridici ulteriori rispetto alla sicurezza dei prestatori di lavoro.

Muovendo da simili considerazioni introduttive, il presente contributo si sofferma sul tema del rischio lavorativo, con l’obiettivo di indagare le conseguenze che il riconoscimento della stretta connessione tra interessi meritevoli di protezione dentro e fuori l’impresa comporta rispetto alla definizione della sfera di rischio assegnata ai garanti della sicurezza del lavoro e all’individuazione dei relativi obblighi di prevenzione, presupposti essenziali per l’imputazione di eventuali responsabilità penali individuali di carattere colposo.

2. Il recente statuto della posizione di garanzia datoriale: la gestione (organizzativa) del rischio

Preliminarmente, pare opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale in merito allo statuto penale della posizione di garanzia del datore di lavoro, tenuto conto delle più recenti evoluzioni normative e ricostruzioni dogmatiche. Due tendenze meritano, in particolare, di essere poste in rilievo, per comprendere la centralità assunta dal concetto di “rischio lavorativo” quale categoria “conformante”¹⁵ la fisionomia e i contenuti della posizione di garanzia rivestita dai responsabili della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Com’è noto, alla luce dell’evoluzione delle tecniche legislative adottate in tale settore, il binomio *organizzazione* e *rischio* è diventato l’architrave del sistema di

sulla prospettiva europea e internazionale, si rimanda all’analisi di V. BRINO, *Il raccordo tra lavoro e ambiente nello scenario internazionale*, in “Lavoro e diritto”, 2022, 1, p. 97 ss.

¹³ D. CASTRONUOVO, *Proiezioni multidirezionali del rischio*, cit., pp. 381-382, sottolinea come la giurisprudenza costituzionale fosse già pervenuta a conclusioni in larga parte analoghe, includendo la salute e l’ambiente tra i valori da considerare nel giudizio di bilanciamento tra interessi, quali limiti alla libertà di impresa (l’Autore richiama a riguardo la nota pronuncia della Corte costituzionale a margine del caso Ilva, Corte cost., n. 85 del 2013). Secondo S. BUOSO, *Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi regolativi*, in “Lavoro e diritto”, 2022, 2, p. 277, la riforma costituzionale conferma e rafforza, all’interno della disciplina positiva, «la vera doppia anima del diritto prevenzionistico che si esprime su entrambi i beni primari, della salute e dell’ambiente». Per una recente panoramica interdisciplinare circa i molteplici risvolti giuridici correlati alla riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost., si vedano i contributi raccolti nel volume collettaneo S. RICCARDI, B. PATERRA, E. BANCHI, A. RUGANI, F. CASTELLANO, N. PETRUCCO (a cura di), *I novellati artt. 9 e 41 della Costituzione. L’Ambiente nel delicato equilibrio tra mercato, amministrazione e giustizia penale. Atti di Convegno (Pisa, 24 e 25 novembre 2023)*, Pisa University Press, Pisa, 2024.

¹⁴ P. PASCUCCI, *Modelli organizzativi*, cit., p. 327.

¹⁵ G. DE SANTIS, *La responsabilità penale da posizione nell’organizzazione della sicurezza del lavoro*, in G. DE SANTIS, S.M. CORSO (a cura di), *Nuove dimensioni della responsabilità datoriale*, Napoli, Jovene, 2024, p. 59.

protezione antinfortunistica previsto nel d. lgs. n. 81/2008, modellato secondo un paradigma regolativo-procedurale partecipato tra istituzioni pubbliche e attori privati. Invero, la valutazione e gestione del rischio e l'organizzazione della sicurezza rappresentano le colonne portanti dell'apparato, di prevenzione, che il datore di lavoro e gli altri garanti della sicurezza sono chiamati a progettare e costruire tenuto conto dei rischi specifici relativi a ciascun contesto produttivo¹⁶.

Questi due momenti rappresentano, dunque, il “nucleo duro” della posizione di garanzia datoriale: secondo una visione più evoluta, il dovere di tutela dei lavoratori consiste, infatti, nell'obbligo di prevenire eventi pregiudizievoli a carico dei lavoratori mediante l'esercizio dei poteri di «*controllo delle fonti di pericolo presenti nei luoghi di lavoro*», i quali si esplicano, a loro volta, nel «*momento organizzativo*», e cioè nel «*potere di dirigere e organizzare l'attività dei diversi soggetti operanti nell'impresa*»¹⁷.

Alla tendenza ad inquadrare l'obbligo di garanzia del datore di lavoro nell'attività di organizzazione e gestione del rischio si è accompagnata una progressiva rivisitazione dogmatica della categoria della posizione di garanzia, tradizionalmente elaborata come criterio di imputazione nell'ambito della responsabilità penale per commissione mediante omissione, *ex art. 40 cpv. c.p.*

Come è noto, proprio nel settore della sicurezza sul lavoro, ha preso forma e si è consolidato un nuovo paradigma di garante, non più strettamente ancorato ad obblighi giuridici di impedimento dell'evento e allo schema della responsabilità omissiva impropria, ma volto a «*definire – sia in relazione ai reati omissivi che nell'ambito di condotte commissive – la sfera di responsabilità di un soggetto*» in relazione al tipo di rischio che è tenuto a governare¹⁸.

Dunque, com'è stato efficacemente osservato, nel diritto penale post-moderno, dove diviene preponderante il ruolo assunto dalle organizzazioni complesse e dalle dinamiche relazionali tra una molteplicità di soggetti chiamati a rivestire ruoli di garanzia, vengono a coesistere in rapporto reciproca dipendenza «*il paradigma tradizionale di Garantenstellung e la posizione di garanzia di matrice organizzativa, incentrata sulla gestione in senso lato del rischio*»¹⁹.

¹⁶ Sul punto, *ex multis*, basti il richiamo a V. TORRE, *La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private*, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino, Giappichelli, 2023, p. 39 ss.; V. MONGILLO, *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale personale e responsabilità da reato dell'ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione*, in A. M. STILE, A. FIORELLA, V. MONGILLO (a cura di), *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, Napoli, Jovene, 2014, p. 19 ss.

¹⁷ In questi termini, G. DE SANTIS, *La responsabilità penale da posizione*, cit., p. 57.

¹⁸ R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Torino, Giappichelli, 2023, p. 13. Sul concetto di garante come gestore del rischio nel settore del diritto penale del lavoro, v. anche, con diversità di vedute, F. CONSULICH, *Manuale di diritto penale del lavoro*, Torino, Giappichelli, 2024, p. 61 ss.; S. TORDINI CAGLI, *Sfere di competenza e nuovi garanti: quale ruolo per il lavoratore?*, in “La legislazione penale”, 3 gennaio 2020, p. 5 ss.

¹⁹ A. GARGANI, *Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive*, in “Rivista Trimestrale di Diritto penale dell'economia”, 2017, 1-2, pp. 510-511.

In sintesi, la sfera di competenza seleziona, in base a un giudizio di *imputatio ex ante*, le situazioni di rischio che il soggetto è tenuto a gestire²⁰; attraverso una valutazione *ex post*, è poi possibile accertare se l'evento lesivo verificatosi abbia costituito la concretizzazione di quel rischio che il soggetto aveva il dovere giuridico-penale di gestire²¹.

La teoria della competenza per il rischio, già sostenuta da parte autorevole della dottrina²², è stata recepita dalla giurisprudenza a partire dalla nota pronuncia a Sezioni Unite sul caso *Thyssenkerupp*²³. Con il ricorso al criterio del garante come gestore del rischio si tenta di dominare una duplice dimensione di complessità che caratterizza le posizioni di garanzia nei contesti organizzativi, rendendo difficoltosa la praticabilità esegetica della categoria tradizionale di garante. Da un lato, a fronte della conformazione reticolare delle funzioni di garanzia, questo parametro fungerebbe da filtro di selezione dei garanti, distinguendo dal punto di vista soggettivo le diverse sfere di responsabilità sulla base della competenza per il rischio e dei ruoli concretamente esercitati da ciascuno²⁴. Dall'altro lato, proprio a fronte delle plurime aree e manifestazioni del rischio, questo modello di imputazione consentirebbe di scongiurare una dilatazione incontrollata dell'obbligazione di sicurezza gravante su ciascun garante, limitando l'imputazione penale dell'evento al soggetto al quale, sul piano oggettivo, è affidato il controllo di quello specifico settore di rischio in cui il fatto lesivo si è concretizzato.

Di conseguenza, secondo questa chiave di lettura, tende a sfumare il problema della qualificazione della condotta in senso naturalistico (come azione ovvero come omissione) e la posizione di garanzia diventa la categoria entro cui tematizzare l'analisi dei ruoli e l'individuazione delle responsabilità²⁵: a risultare determinante in ambito colposo – nell'ottica di una «*diagnosi imputativa di tipo funzionale*» – è la verifica che l'offesa realizzi il rischio che il soggetto era tenuto a dominare, in ragione del ruolo svolto²⁶.

²⁰ L. CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 330 ss.

²¹ In altri termini, secondo R. BLAIOTTA, *Causalità giuridica*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 159 ss., un evento risulta obbiettivamente imputabile sul piano normativo se deriva da una condotta che abbia determinato o aumentato un pericolo giuridicamente riprovato e se tale pericolo si sia poi concretamente realizzato nell'evento. Inoltre, la verifica circa la realizzazione del rischio consente di fare una valutazione finalistica, cioè di accertare se l'evento, nelle sue modalità di realizzazione, sia compreso tra quelli che la norma aveva lo scopo di impedire.

²² Fondamentale nella nostra dottrina il richiamo alle elaborazioni dogmatiche proposte da L. CORNACCHIA, *Concorso di colpe*, cit., *passim*; nonché, M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento. "Nesso di rischio" e responsabilità penale per fatto proprio*, Torino, Giappichelli, 2006, spec. p. 153 ss.

²³ Cass. pen., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, par. 13, in <http://olympus.uniurb.it>.

²⁴ In dottrina, L. CORNACCHIA, *Competenze ripartite: il contributo dei criteri normativi alla individuazione dei soggetti penalmente responsabili*, in "Indice penale", 2013, 2, p. 247 ss.; D. MICHELETTI, *Il criterio della competenza sul fattore di rischio concretizzatosi nell'evento. L'abbrivio dell'imputazione colposa*, in *Criminalia*, 2015, p. 511 ss. In senso piuttosto critico, invece, sul criterio del garante come gestore del rischio, in particolare quale strumento di identificazione del concorrente in ipotesi di cooperazione colposa ex art. 113 c.p., F. CONSULICH, *Il concorso di persone nel reato colposo*, Torino, Giappichelli, 2023, spec. p. 259 ss.

²⁵ Cass. pen., S.U., 38343/2014, cit., *ibidem*.

²⁶ D. MICHELETTI, *Il criterio della competenza sul fattore di rischio concretizzatosi nell'evento*, cit., pp. 510-512.

La sfera di rischio, quindi, per richiamare le parole della Suprema Corte, costituisce «l'ambito in cui si esplica l'obbligo di governare le situazioni pericolose che grava sul garante»²⁷.

Prendendo atto della “rivisitata” nozione di garante recepita in giurisprudenza, dunque, l'esigenza di una corretta perimetrazione del rischio lavorativo diviene fondamentale in sede di ascrizione della responsabilità penale al datore di lavoro. Ciò vale specialmente in relazione al problema che qui ci occupa, tenuto conto cioè della possibile interferenza e sovrapposizione tra diverse tipologie di rischio suscettibili di proiezione anche all'esterno del contesto organizzativo. Solo il rischio lavorativo, infatti, rientra nella competenza gestoria del datore di lavoro in quanto garante della sicurezza dell'attività lavorativa²⁸.

3. Profili critici nella definizione del rischio lavorativo in ambito penale alla luce della relazionalità ambiente interno-esterno

Senonché, i profili di interferenza tra i diversi ambiti di tutela coinvolti dall'esercizio delle attività produttive sembrano precludere la possibilità di una definizione unitaria e univoca del concetto di rischio lavorativo, rendendo incerta l'individuazione dei beni giuridici e dei destinatari del vincolo di tutela alla base della posizione di garanzia datoriale.

Come accennato, il quadro degli interessi penalmente rilevanti rispetto all'esercizio di attività rischiose si è ampliato progressivamente, coinvolgendo categorie di soggetti operanti all'interno o all'esterno del contesto di rischio rappresentato dall'organizzazione aziendale, nonché oggettività giuridiche dalla dimensione diffusa e sovra-individuale, come l'ambiente.

Il problema della selezione delle tipologie di rischio oggetto di controllo da parte dei garanti della sicurezza lavorativa risulta, dunque, sottoposto a due tendenze di segno opposto.

Da un lato, si pone l'esigenza, sottolineata da autorevole dottrina, di delimitare i confini dell'obbligo di garanzia gravante sul datore di lavoro in ossequio ai principi di legalità e tassatività, che impongono di circoscrivere l'imputazione per omissione in modo particolarmente rigoroso, considerata anche l'eccezionalità che dovrebbe connotare l'imposizione di obblighi di agire penalmente rilevanti²⁹.

²⁷ Cass. pen., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, *ibidem*. Secondo la S.C., in definitiva, «*esistono diverse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare. Soprattutto nei contesti lavorativi più complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati; ed anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio. Ciò suggerisce che in molti casi occorre configurare già sul piano dell'imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionale, separando le une dalle altre. Esse conformano e limitano l'imputazione penale dell'evento al soggetto che viene ritenuto "gestore" del rischio. Allora, si può dire in breve, garante è il soggetto che gestisce il rischio.*»

²⁸ R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., p. 14 ss.

²⁹ Lo sottolinea, F. CONSULICH, *Manuale di diritto penale del lavoro*, cit., p. 62.

Dall'altro lato, invece, l'opportunità di considerare la pluridirezionalità dei rischi e l'"intreccio teleologico"³⁰ tra istanze di sicurezza differenti, specie a fronte delle pressanti richieste di tutela emergenti nella prassi, induce ad estendere progressivamente il dovere di protezione della salute dei lavoratori alla tutela della salute collettiva e alla salvaguardia delle condizioni dell'ambiente esterno all'impresa.

I profili di tensione che connotano il tema del rischio lavorativo emergono in modo significativo quando si pongono a confronto l'approccio regolativo adottato nella disciplina di settore e gli orientamenti interpretativi prevalenti sul piano giurisprudenziale.

3.1. *Il dato normativo: tra settorializzazione della tutela e assimilazione dei modelli regolativi*

Si deve opportunamente muovere da una rapida ricognizione del dato normativo per rilevare come i sistemi regolativi previsti rispettivamente in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza ambientale siano tuttora complessivamente caratterizzati da una marcata "settorializzazione" della tutela.

Nella normativa prevenzionistica in ambito lavorativo, le definizioni di datore di lavoro, lavoratore – ma anche degli obblighi del datore di lavoro, e specialmente dell'obbligo di valutazione del rischio – sono ancorate al luogo di lavoro e al rapporto di lavoro, intesi in senso tradizionale³¹. Sul piano del diritto positivo, la disciplina antinfortunistica trova applicazione in un contesto individuato in virtù della correlazione spaziale-funzionale tra attività lavorativa e ambito organizzativo di cui sono responsabili le figure gravate dagli obblighi di sicurezza³². Sebbene, infatti, il concetto di luogo di lavoro come contesto fisico e organizzativo delimitato dai confini aziendali abbia perso progressivamente importanza, in virtù della crescente proiezione dell'ambiente di lavoro all'esterno, esso rimane «fondante sia per la definizione della organizzazione della prevenzione che per l'accertamento della responsabilità»³³.

Rispetto alla gestione del rischio penale ambientale, invece, non è rinvenibile alcuna tipizzazione delle figure di garanzia operanti nell'organizzazione aziendale e delle relative competenze, né una particolare disciplina della delega di funzioni o dell'obbligo di valutazione del rischio. Il soggetto attivo del reato ambientale è solitamente individuato nel titolare dell'impresa ovvero nel responsabile della gestione dell'attività o dello stabilimento³⁴. Ciononostante, si ritengono pacificamente configurabili responsabilità penali per omesso impedimento

³⁰ D. CASTRONUOVO, *Proiezioni multidirezionali del rischio*, cit., p. 376.

³¹ S. BUOSO, *Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione*, cit., p. 278.

³² R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., p. 15.

³³ S. BUOSO, *Principio di prevenzione*, cit., pp. 41-42.

³⁴ In generale, sugli illeciti ambientali come reati propri o a soggettività ristretta, cfr. G. D'ORIA, *Responsabilità penale individuale nelle organizzazioni a struttura complessa e reati ambientali*, in "Rivista giuridica dell'ambiente", 2005, p. 463 ss.

dell'evento per violazione di obblighi di protezione dell'ambiente: gli obblighi di garanzia vengono ricavati ora da principi o clausole generali dell'ordinamento (come, ad es., il principio di precauzione o la responsabilità per esercizio di attività pericolose, *ex art. 2050 c.c.*), ora da disposizioni della normativa di settore (e, in particolare, dall'art. 279 del d.lgs. n. 152/2006), ora, infine, dal richiamo ad istituti regolati in altri settori di disciplina³⁵.

Queste lacune hanno favorito, tra l'altro, la progressiva esportazione del modello regolativo adottato in materia di sicurezza sul lavoro anche in ambito ambientale, specialmente rispetto ai profili della valutazione del rischio e della delega di funzioni³⁶, con importanti riflessi sull'enucleazione delle plurime figure di garanzia.

Emblematica appare, a riguardo, la ricostruzione della posizione di garanzia del direttore dello stabilimento operata dalla giurisprudenza in una pronuncia riguardante un caso di inquinamento ambientale lungo-latente. La S.C. ritiene, infatti, che il direttore di stabilimento sia responsabile a titolo omissivo improprio anche in relazione al settore ambiente, perché «*altrimenti non potrebbe neanche garantire la sicurezza dei lavoratori dalle contaminazioni e dalle immissioni di sostanze inquinanti, compito di tutela integrante un'altra sua specifica attribuzione*», conferita dai precetti

³⁵ Riferimenti a questi profili possono rinvenirsi, in dottrina, in C. RUGA RIVA, *Parte generale*, in M. PELISSERO (a cura di), *Reato contro l'ambiente e il territorio*, II ed., in F. PALAZZO, C.E. PALIERO, (diretto da), *Trattato teorico pratico di diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 24; G. DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 456-457; v. anche F. FRACCHIA, *Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile*, in P. DELL'ANNO, E. PICOZZA (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, Padova, Cedam, 2012, p. 574; in giurisprudenza, cfr. Cass. pen., sez. III, 9 ottobre 2019, n. 47288; Cass. pen., sez. III, 27 ottobre 2015, n. 48456.

³⁶ A proposito della possibile rilevanza penale dell'istituto della delega di funzioni nel settore ambientale, si è ritenuto in giurisprudenza che, affinché gli obblighi di garanzia gravanti sul gestore dell'impresa rispetto alla protezione dell'ambiente possano essere trasferiti efficacemente ad un altro soggetto all'uopo incaricato, sia necessario il rispetto dei canoni normativi previsti dalla disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Richiamando il principio di "non contraddizione", infatti, si afferma che, nonostante la delega di funzioni non sia prevista dal Testo Unico Ambiente, essa debba trovare la propria copertura normativa nell'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008 (cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2015, n. 27862; Cass. pen., sez. III, 27 ottobre 2015, n. 48456; Cass. pen., sez. III, 20 novembre 2017, n. 52636). Come precisato in alcune recenti pronunce di legittimità, inoltre, l'estensione analogica della regolamentazione antinfortunistica in materia ambientale impone di riconoscere anche la sussistenza dell'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e all'attuazione delle disposizioni previste in materia ambientale. Permane, dunque, a carico dell'imprenditore una responsabilità penale in caso di commissione di reati colposi da parte del delegato, qualora non abbia ottemperato all'obbligo di vigilanza e controllo: cfr., tra le altre, Cass. pen., sez. IV, 31 luglio 2023, n. 33372; Cass. pen., sez. III, 6 settembre 2021, n. 32861; Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 2020, n. 15941; Cass. pen., sez. III, 19 novembre 2020, n. 1719, in "Cassazione penale", 2021, 7-8, p. 2518, con nota di E. LO MONTE, *Brevi note intorno all'applicabilità dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 81/2008, in materia di inquinamento ambientale*. Sul punto, va precisato infine che, diversamente da quanto espressamente previsto dalla legislazione antinfortunistica (art. 16, comma 3 e 30, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008), non è possibile ricavare in materia ambientale alcuna indicazione in ordine alle modalità di adempimento del residuo obbligo di vigilanza a carico del delegante. In dottrina si suggerisce di far comunque riferimento – analogamente alla disciplina sulla sicurezza lavorativa – all'adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione del rischio ambientale quale modalità ragionevolmente idonea ad espletare la funzione di controllo del delegante sul delegato, v. C. RUGA RIVA, *Parte generale*, cit., p. 53 ss.

antinfortunistici, ma che «non può essere arbitrariamente delimitato alla sola materia antinfortunistica ed escluso in relazione a quella ambientale»³⁷.

Pur in assenza di specifiche indicazioni normative, tale opzione ermeneutica sembra essere giustificata sul piano applicativo dall'identità di *ratio* tra le esigenze di prevenzione che emergono nei settori di esercizio di attività potenzialmente rischiose³⁸, rispetto alle quali il paradigma previsto dalla disciplina sulla sicurezza lavorativa rappresenterebbe una sorta di “statuto generale” degli obblighi di gestione del rischio.

La dottrina ha parlato a riguardo di una connotazione “pervasiva” assunta dalla disciplina in materia di sicurezza del lavoro, concretizzatasi in progressive estensioni del concetto di rischio lavorativo, oltre gli scopi di tutela cui è specificamente destinata la normativa di settore³⁹.

Si tratta di un approccio non immune da vizi in punto di legalità: ragionando in questi termini, sembrerebbe mancare, infatti, la predeterminabilità di regole di condotta e obblighi giuridici penalmente rilevanti, la cui violazione possa essere posta a fondamento di una responsabilità per omesso impedimento dell'evento. Inoltre, non sembrerebbe possibile operare una differenziazione tra il rischio relativo alla sicurezza sul lavoro e quello inerente alla tutela dell'ambiente, ritenuti entrambi riconducibili indistintamente all'attività produttiva svolta e alla sfera di controllo dell'imprenditore-datore di lavoro.

A favore della possibilità di ricavare dal dato normativo elementi a sostegno di una prospettiva di tutela integrata tra sicurezza del lavoro, salute della popolazione e ambiente deporrebbero alcune disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 che operano un richiamo a tali ulteriori finalità di tutela⁴⁰. Si tratta, nello specifico, dell'art. 2, comma 1, lett. n), che definisce la “prevenzione” come il «*complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno*»; e dell'art. 18, comma 1, lett. g), che richiama tra gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti il dovere di «*prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio*».

³⁷ Cass. pen., sez. IV, 7 maggio 2020, n. 13843, p. 62, in <https://dejure.it>.

³⁸ Cfr. Cass. pen., sez. III, 13 dicembre 2019, n. 50427, relativa ad una fattispecie di omicidio colposo di un utente di una pista sciistica, imputato anche all'amministratore dell'impianto sciistico che ne aveva delegato la gestione della sicurezza, in “Diritto penale e processo”, 2020, 6, p. 803, con nota di V. TORRE, *La disciplina della valutazione del rischio in materia di sicurezza del lavoro costituisce un paradigma regolativo per tutte le attività rischiose?*. L'Autrice rivolge puntuali critiche a tale ragionamento estensivo, rilevando la violazione del divieto di analogia *in malam partem*: si è evidenziato, infatti, come alcuni profili della procedura di organizzazione della prevenzione del rischio (ad es. l'esclusione della valutazione del rischio dalle attività delegabili dal datore di lavoro) siano stati introdotti nel contesto della normativa della sicurezza sul lavoro in base a valutazioni politico-criminali non estensibili ad altri contesti di tutela in via interpretativa e relative alla necessità di evitare, in quell'ambito specifico, la deresponsabilizzazione dei vertici aziendali.

³⁹ Così, D. CASTRONUOVO, *I delitti di omicidio e lesioni*, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro*, cit., p. 307.

⁴⁰ P. PASCUCCI, *Modelli organizzativi*, cit., p. 337.

Ulteriori segnali di raccordo vengono rinvenuti in alcune norme dettate in materia ambientale: si fa riferimento alla disciplina relativa al pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (d.lgs. n. 105/2015), laddove l'esigenza di tutela congiunta della salute umana e dell'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, emerge con chiarezza sin dall'enunciazione delle finalità della normativa⁴¹.

Dalla presenza di questi elementi normativi di coordinamento pare trapelare la "timida" consapevolezza legislativa della «porosità dei confini dell'ambiente di lavoro e del perimetro del rischio lavorativo»⁴². Si discute, tuttavia, se predetti elementi siano sufficienti ad integrare, in termini di legalità e tassatività, gli estremi di una posizione di garanzia datoriale comprensiva di obblighi di tutela della salute della popolazione e della sicurezza dell'ambiente esterno. La questione è stata al centro della nota vicenda processuale riguardante il disastro ferroviario di Viareggio, sulla quale ci soffermeremo nel prosieguo.

Nonostante la crescente attenzione ai profili di relazionalità tra sicurezza dell'ambiente interno ed esterno, il nucleo del sistema prevenzionistico nel settore lavorativo – e cioè l'obbligo di valutazione del rischio – viene comunque opportunamente circoscritto ai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. *De iure condito*, esso non si presterebbe, dunque, ad essere orientato teleologicamente verso finalità di tutela non previste, trascendenti il perimetro del suo "ambientamento"⁴³. In definitiva, la precettività di quelle norme lavoristiche di raccordo – si è osservato – specialmente dal punto di vista sanzionatorio penale «appare troppo effimera per ricavarne una vera e propria posizione di garanzia (del datore di lavoro) anche sul piano ambientale»⁴⁴.

3.2. Il formante giurisprudenziale

Sul versante applicativo, il problema della individuazione dei confini del rischio lavorativo in ambito penale è stato oggetto di una evoluzione interpretativa di segno inverso rispetto a quanto riscontrato, invece, a proposito delle recenti tendenze estensive invalse nella riflessione giuslavoristica.

Invero, analizzando il dato giurisprudenziale, si è passati dall'adozione di impostazioni tendenti ad un progressivo allargamento del raggio di tutela sotteso alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alla recente e significativa presa di posizione nella sentenza relativa al disastro ferroviario di Viareggio circa la necessità di adottare un approccio particolarmente rigoroso in punto di definizione

⁴¹ V., artt. 1, comma 1, art. 3, lett. o), del d.lgs. n. 105/2015. La disciplina è richiamata da S. BUOSO, *Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione*, cit., p. 278; P. PASCUCCI, *Modelli organizzativi*, cit., pp. 338-339.

⁴² Così, S. TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro*, cit., p. 97.

⁴³ In questi termini, S. BUOSO, *Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione*, cit., p. 286.

⁴⁴ P. PASCUCCI, *Modelli organizzativi*, cit., p. 342.

del rischio lavorativo.

Specialmente nel settore delle esposizioni a sostanze tossiche correlate a fenomeni di contaminazione ambientale e offese alla salute collettiva – in cui l'intreccio fenomenologico tra proiezioni di rischio risulta ancora più evidente – è prevalso per lungo tempo in giurisprudenza un approccio tendente a ricostruire l'obbligo datoriale come una generica garanzia di sicurezza nell'esercizio dell'attività, operante all'esterno del contesto lavorativo e destinato, quindi, anche alla tutela di soggetti terzi rispetto ai lavoratori e di beni giuridici estranei all'ambiente di lavoro. Si è arrivati a ricondurre alla sfera di responsabilità del datore di lavoro qualsiasi evento lesivo della vita, dell'incolumità personale, della salute collettiva, persino dell'ambiente naturale, purché legato da un mero nesso condizionalistico con lo svolgimento dell'attività di impresa facente capo al vertice aziendale.

Vale la pena ripercorrere i passaggi essenziali di questa evoluzione prasseologica, tenuto conto dei vari “espediti ermeneutici” utilizzati per dilatare le maglie della responsabilità penale datoriale e garantire la più ampia protezione degli interessi in gioco nell'ambiente interno ed esterno all'impresa.

3.2.1. *La funzione anfibologica dell'art. 2087 c.c. e la tipizzazione “apparente” dei contenuti della posizione di garanzia datoriale*

In primo luogo, la disposizione di cui all'art. 2087 c.c. – considerata in giurisprudenza come norma di chiusura in funzione integrativa rispetto alla disciplina prevenzionistica⁴⁵ – è stata tradizionalmente posta a fondamento di un ampio dovere di controllo del datore di lavoro sulle fonti di pericolo connesse all'attività esercitata rispetto alla possibile lesione di interessi meritevoli di protezione.

Come è noto, tale clausola generale ha assunto rilievo, nella prassi giurisprudenziale, tanto come fondamento dell'obbligo datoriale di impedimento dell'evento, *ex art. 40 cpv. c.p.*⁴⁶, quanto come fonte di doveri di diligenza residuali rispetto a quelli positivizzati dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro⁴⁷ e rilevanti in sede di definizione della colpa. Questa operazione ermeneutica è stata compiuta, secondo la dottrina, «*in assenza di qualsivoglia accertamento relativo, da una parte, all'effettiva sussistenza di poteri-doveri giuridici di impedimento e, dall'altra parte, alla concreta rimproverabilità soggettiva del datore di lavoro*»⁴⁸.

⁴⁵ Cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. IV, 9 gennaio 2018, n. 6505, in <https://dejure.it>.

⁴⁶ In questo senso, in dottrina, essenziali i richiami a C. PEDRAZZI, *Profili problematici del diritto penale d'impresa*, in “Rivista Trimestrale di Diritto penale dell'economia”, 1988, 1, p. 128 ss.; D. PULITANO, *Posizioni di garanzia e criteri d'imputazione personale nel diritto penale del lavoro*, in “Rivista giuridica del lavoro”, 1982, 4, p. 180.

⁴⁷ Cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 12 novembre 2020, n. 9745, in <https://dejure.it>; sul punto, V. TORRE, *La valutazione del rischio*, cit., p. 68 ss.

⁴⁸ Lo rileva, in questi termini, A. MASSARO, voce *Omissione e colpa*, in M. DONINI (a cura di), *Reato colposo*, in “Enciclopedia del diritto”, I tematici, Vol. II, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 879-890.

A ben vedere, tanto il processo di positivizzazione normativa delle misure di prevenzione operata nel settore antinfortunistico, quanto l'implementazione del modello di gestione procedurale-organizzativa del rischio previsto nel TUSL, non hanno fatto venir meno la rilevanza dell'art. 2087 c.c. rispetto alla ricostruzione della responsabilità colposa del datore di lavoro per omesso impedimento dell'evento. Nonostante la formalizzazione della posizione di garanzia datoriale e la puntuale definizione del corredo di doveri e obblighi, il vincolo di tutela risulta tuttora oggetto di ricostruzioni poco conformi sul versante della necessaria tipicità e tassatività⁴⁹.

Una parte della dottrina sostiene, tuttavia, che tanto il generico obbligo di tutela del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c., quanto il sistemico obbligo di valutazione del rischio previsto all'art. 15, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008, non possano assumere rilievo, di per sé, ai fini dell'individuazione delle modalità di assolvimento dell'obbligo di garanzia, se non accompagnate dal riconoscimento della regola cautelare oggetto di specifica violazione. Ragionando diversamente, «qualsiasi evento potrebbe essere imputato a titolo di colpa specifica per il sol fatto che la sua valutazione non è contemplata nel documento di sicurezza»⁵⁰.

Il riferimento all'art. 2087 c.c. ha consentito alla giurisprudenza di riconoscere un meccanismo di “integrazione reciproca” tra profili di *colpa generica* e aspetti di *colpa specifica*, nel senso che la prima non è esclusa dall'osservanza da parte del datore di lavoro di specifiche prescrizioni preventive, residuando a suo carico un generico obbligo di gestione dell'attività produttiva in modo da non arrecare conseguenze dannose a terzi⁵¹. D'altro canto, l'altrettanto generico obbligo di valutazione del rischio è finito per collocarsi al crocevia tra *tipicità omissiva* e *tipicità colposa*, ingenerando indebite sovrapposizioni tra obbligo di impedimento e dovere di diligenza, che dovrebbero, invece, rimanere distinti sul piano dell'accertamento della responsabilità colposa per l'evento.

Oltre a sollevare questioni estremamente complesse dal punto di vista dogmatico⁵², la considerazione di tali profili assume rilievo, in questa sede, ai fini della individuazione dei rischi specifici che il garante datore di lavoro è tenuto a gestire e delle categorie di eventi che è obbligato ad evitare.

Così come per lungo tempo concepito in giurisprudenza, infatti, l'obbligo di garanzia gravante sulla figura di vertice dell'organizzazione ha finito per assumere una dimensione aperta e onnicomprensiva rispetto ad ogni tipologia di rischio

⁴⁹ M. RIVERDITI, *L'obbligo di impedire l'evento. Una ricostruzione critica*, in S. VINCIGUERRA, F. DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 753.

⁵⁰ V. TORRE, *La valutazione del rischio*, cit., p. 48.

⁵¹ R. BLAIOTTA, voce *Sicurezza del lavoro e reati colposi*, in M. DONINI (a cura di), *Reato colposo*, cit., p. 1175; v. anche, a riguardo, F. CONSULICH, *Manuale di diritto penale del lavoro*, cit., p. 24 ss.; C. PIERGALLINI, voce *Colpa* (dir. pen.), in “Enciclopedia del diritto”, *Annali*, X, 2017, p. 231.

⁵² Di recente, a proposito della sovrapposizione sistematica tra colpa e omissione, tra obblighi di diligenza e doveri di garanzia, A. MASSARO, voce *Omissione e colpa*, cit., p. 867 ss., segnala e analizza i tre «luoghi sistematici in cui la colpa e l'omissione mostrano più chiaramente la tendenza a fondersi e confondersi [...]: la distinzione tra agire ed omettere, i rapporti tra obbligo di garanzia e regola cautelare, le interazioni tra la causalità dell'omissione e la causalità della colpa».

rilevante in concreto, purché correlata all'attività lavorativa o semplicemente al contesto lavorativo. In effetti, l'art. 2087 c.c. ha consentito la proliferazione di obblighi di impedimento a carico del datore di lavoro, non solo in quanto titolare del rapporto di lavoro, ma più genericamente come responsabile dell'impresa e, dunque, quale garante dell'esercizio dell'attività pericolosa rispetto a possibili rischi per la salute individuale e collettiva, nonostante la disposizione faccia letterale riferimento ai prestatori di lavoro come referenti teleologici della tutela⁵³.

Si tratta di orientamenti che hanno trovato applicazione, tra l'altro, nel settore delle esposizioni ad amianto, con riferimento alla casistica delle c.d. *esposizioni indirette*⁵⁴. Si pensi, ad es., ai casi relativi a mogli di lavoratori decedute per malattie amianto-correlate, entrate in contatto con le fibre tossiche dedicandosi al lavaggio degli indumenti di lavoro del coniuge⁵⁵. Qualificando le condotte dei soggetti responsabili della gestione aziendale in termini omissivi, le pronunce in merito hanno tendenzialmente riconosciuto la sussistenza della posizione di garanzia dei datori di lavoro rispetto alla tutela salute delle persone venute a contatto con le fibre tossiche per il tramite dei dipendenti, ritenendola implicitamente ricompresa nella più ampia posizione di controllo sulle fonti di rischio⁵⁶. Il datore di lavoro risulta, in tal modo, gravato di un generico obbligo di fronteggiare i pericoli connessi alla produzione a tutela dei (molteplici) interessi esposti, indipendentemente da chi ne sia il titolare (lavoratore o terzo).

Anche parte della dottrina giuslavoristica ha sostenuto di recente una rilettura estensiva dei margini di applicazione dell'art. 2087 c.c. volta a fare entrare nell'alveo dell'obbligazione di sicurezza datoriale – oltre alla tutela della salute di terzi – persino la custodia del bene ambiente. Si è ritenuto, infatti, che, alla luce dei principi generali che riconoscono il valore costituzionale della protezione del bene-ambiente, l'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. possa assumere un ruolo per così dire trasversale e di raccordo tra i diversi ambiti di tutela lavoristico e ambientale, rilevando anche *«ai fini dell'attribuzione della responsabilità (penale) per la causazione di un pregiudizio per l'ambiente, come obbligo giuridico di impedimento dell'evento, ma altresì per ciò che attiene ai profili soggettivi del reato»*⁵⁷.

⁵³ Sul punto, D. PIVA, *La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, Napoli, Jovene, 2011, pp. 58-59.

⁵⁴ Su questa particolare casistica, in dottrina, C. PERINI, *Gli stadi della tutela e la spiegazione causale*, in B. DEIDDA, A. GARGANI (a cura di), *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, in F. PALAZZO, C.E. PALIERO (diretto da), *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 167 ss.

⁵⁵ Cfr. Cass. pen., sez. IV, 21 novembre 2014, n. 11128, in "Rivista italiana di medicina legale", 2015, 3, p. 1139, con nota di A.M. DELL'OSSO, *Morti da amianto: perduranti incertezze scientifiche vs. certezze giurisprudenziali; il problema delle esposizioni indirette*, Cass. pen., sez. IV, 15 maggio 2003, n. 27975, in "Cassazione penale", 2005, 2, p. 429, con nota di E. DI SALVO, *Tumori da amianto e nesso di causalità*.

⁵⁶ Il principio adottato dalla S.C. è quello secondo cui *«una volta che con le proprie condotte omissive si è determinata l'insorgenza di una fonte di pericolo, la posizione di garanzia si mantiene non solo per i danni che possono essere provocati ai propri dipendenti, ma anche ai terzi che frequentano le strutture aziendali»*, cfr., in materia di esposizione ad amianto, Cass. pen., sez. IV, 4 novembre 2010, n. 38991, par. 16; Cass. pen., sez. IV, 30 novembre 2012, n. 46428, entrambe consultabili in <http://olympus.uniurb.it>.

⁵⁷ P. TOMASETTI, *Diritto del lavoro e ambiente*, cit., p. 180.

Altri obiettano che, stando a quanto previsto dalla normativa in vigore, la lettura del sistema di prevenzione in chiave unitaria, tra salute e ambiente interno ed esterno, non possa automaticamente trasporci sul piano del giudizio di responsabilità penale. Si verrebbe a determinare, altrimenti, un'inammissibile estensione degli obblighi di garanzia del datore di lavoro, in contrasto con i principi fondamentali previsti in ambito punitivo⁵⁸.

3.2.2. Dilatazioni oggettive e soggettive delle aggravanti prevenzionistiche

Il richiamo all'art. 2087 c.c. ha, altresì, rappresentato il volano per l'estensione interpretativa del raggio di applicazione delle aggravanti previste dalle fattispecie di omicidio e lesioni colpose, quando il fatto sia commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 589, comma 2 e 590, comma 3, c.p.)⁵⁹.

Secondo la tendenza prevalsa nella giurisprudenza di legittimità, per la configurazione di tali circostanze aggravanti, non occorre la violazione di disposizioni inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione delle misure imposte all'imprenditore dall'art. 2087 c.c. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore⁶⁰. Viene in rilievo, quindi, un novero aperto e indeterminato di norme di prevenzione, in quanto destinate a perseguire, «direttamente o indirettamente, il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendano a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi»⁶¹.

Una prima fondamentale conseguenza di questo orientamento consiste nell'ampliamento delle fattispecie aggravate anche alla violazione delle norme per l'igiene del lavoro e per la prevenzione delle malattie professionali, nonostante la formulazione letterale delle circostanze faccia riferimento esclusivo alla prevenzione degli infortuni. Si tratterebbe, secondo autorevole dottrina, di un'operazione di estensione analogica della colpa in *malam partem*, che rende parzialmente fungibile l'orientazione teleologica delle norme prevenzionistiche violate, a seconda del tipo di evento concretamente realizzatosi: infortunio ovvero malattia professionale⁶².

Peraltro, le esigenze di tutela emerse in materia di malattie professionali hanno trovato riconoscimento anche sul terreno delle fattispecie di pericolo e, in particolare, del reato di cui all'art. 437 c.p., filtrando attraverso la creativa nozione di *malattia-infortunio*. Quest'ultima è risultata funzionale ad estendere la destinazione

⁵⁸ S. BUOSO, *Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione*, cit., p. 279.

⁵⁹ Sul punto, ampiamente, B. PATERRA, *L'estensibilità all'extraneus della tutela antinfortunistica. Profili evolutivi e sistematici*, in "La Legislazione penale", 28 giugno 2022, p. 2.

⁶⁰ Cfr. Cass. pen., sez. IV, 14 aprile 2010, n. 18628, in <http://olympus.uniurb.it>.

⁶¹ Così ancora, di recente, Cass. pen., sez. IV, 17 aprile 2019, n. 33244, in <https://dejure.it>.

⁶² Di questo avviso, tra gli altri, D. CASTRONUOVO, *I delitti di omicidio e lesioni*, cit., p. 372.

prevenzionistica delle cautele per la sicurezza nei luoghi di lavoro non solo al pericolo di disastri e infortuni – eventi espressamente menzionati dalla norma – ma anche di sindromi morbose insorte in esecuzione del lavoro o innescate da agenti patogeni presenti nell’ambiente di lavoro⁶³.

In generale, dalla progressiva “oggettivizzazione” del concetto di rischio lavorativo, la cui definizione è stata tendenzialmente legata in termini funzionali all’organizzazione e all’attività esercitata come fonte di possibili rischi verso tutti coloro che possano venire in contatto con l’ambiente di lavoro, è derivata la costante dilatazione del novero dei destinatari della tutela prevenzionistica, favorita dalla mancanza di una rigida delimitazione normativa dei confini dell’obbligazione di garanzia datoriale⁶⁴.

In funzione delle esigenze di protezione emergenti nel caso concreto, invero, la tutela prestata dalle norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, rilevante ai fini dell’applicazione delle predette aggravanti, è stata genericamente estesa anche a soggetti terzi, estranei all’organizzazione aziendale, in virtù dell’esposizione di costoro ai rischi dell’attività su cui il datore di lavoro esercita i relativi poteri di controllo e di impedimento⁶⁵.

Secondo un primo orientamento, infatti, l’ampliamento dell’obbligazione di sicurezza datoriale va ammesso a beneficio dei terzi che frequentino legittimamente le strutture aziendali e che si trovino impegnati in attività lavorativa, venendo esposti alle situazioni di rischio alla stessa stregua dei lavoratori⁶⁶.

Più recentemente si è passati alla considerazione del legame causale tra l’evento lesivo a scapito del terzo e la violazione delle norme prevenzionistiche, ritenendo dirimente per l’estensione della tutela l’accertamento di un “requisito

⁶³ Ricostruisce il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul concetto di malattia-infortunio, assumendo una posizione tendenzialmente favorevole all’orientamento emerso in giurisprudenza, R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., p. 166 ss. Un richiamo a questa impostazione estensiva della portata applicativa dell’art. 437 c.p. è rinvenibile anche nella sentenza di legittimità sul caso Eternit, Cass. pen., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, p. 66, in “Diritto penale contemporaneo”, 24 febbraio 2015, con nota di S. ZIRULIA, *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, di recente, cfr. Cass. pen., sez. IV, 13 giugno 2019, n. 45935, in “Sistema penale”, 13 febbraio 2020, con nota di S. ZIRULIA, *Morti da amianto ed effetto acceleratore: la Cassazione interviene (tra l’altro) sui criteri di selezione della ‘scienza nuova’*. In senso critico sulla nozione giurisprudenziale di “malattia-infortunio”, in dottrina, P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita e l’incolumità individuale. I delitti colposi*, in E. DOLCINI, G. MARINUCCI (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, Padova, Cedam, 2003, p. 479 ss.; A. GARGANI, *Reati contro l’incolumità pubblica. Tomo I, Reati di comune pericolo mediante violenza*, in C. F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. IX, Milano, Giuffrè, 2008, p. 560 ss.; S. CORBETTA, *Delitti contro l’incolumità pubblica. Tomo I, I delitti di comune pericolo mediante violenza*, in E. DOLCINI, G. MARINUCCI (diretto da), *Trattato di diritto penale*, cit., p. 760 ss.

⁶⁴ Su questi temi, S. TORDINI CAGLI, *Il disastro ferroviario di Viareggio*, cit., p. 9 ss.

⁶⁵ Si veda l’accurata analisi di B. PATERRA, *L’estensibilità all’extraneus*, cit., p. 5 ss., con ampi riferimenti alla casistica. Sull’evoluzione giurisprudenziale in tema di estensione dell’obbligo di garanzia datoriale alla tutela dell’extraneus, v. anche, di recente, E. NAGNI, *Dall’esportazione del rischio alla sua concretizzazione: il difficile equilibrio di tutele del terzo estraneo all’attività di impresa*, in “Diritto della Sicurezza sul Lavoro”, 2024, 2, I, p. 125 ss.; M. RICCARDI, *Aggravante prevenzionistica, rischio extralavorativo e tutela “estesa” dei terzi*, in “Giurisprudenza Penale Web”, 2019, 4, 24 aprile 2019, p. 10 ss.

⁶⁶ Cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 26 febbraio 2019, n. 13583, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 2019, 3, 392 ss., con nota di G. FAVA, E. ASCHEDEMINI, *Sicurezza sul lavoro: tutelato chi è impegnato in attività lavorativa ancorché estraneo all’organizzazione del titolare dell’impresa*.

negativo”⁶⁷, e cioè che l'esposizione del terzo al rischio lavorativo non abbia caratteri di anormalità, atipicità o eccezionalità. In altri termini, il nesso di rischio tra l'evento lesivo occorso a soggetti passivi estranei all'ambiente di lavoro e la violazione delle norme antinfortunistiche farebbe difetto solo quando la presenza di costoro nel luogo e nel momento dell'infortunio rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità, tale da costituire un fattore interruttivo del legame eziologico *ex art. 41 cpv. c.p.*⁶⁸.

Tale criterio è stato successivamente elaborato dalla giurisprudenza richiedendo che, per escludere la responsabilità datoriale in caso di offese a soggetti estranei all'attività di impresa, la condotta abusiva o imprudente del terzo debba aver ingenerato comunque una situazione di rischio “eccentrica” rispetto al rischio lavorativo che il garante è tenuto a governare⁶⁹.

Ai fini della ricostruzione dello spettro di applicazione delle aggravanti, l'attenzione si sposta progressivamente sulla ricerca di un nesso di corrispondenza tra lo scopo di prevenzione della norma cautelare violata e l'evento in concreto realizzatosi. Anche la distinzione tra regole cautelari soggettive e oggettive – basata sulla eventuale destinazione della misura alla tutela di una specifica tipologia di soggetti – lascia residuare la valenza generale e indifferenziata delle norme di prevenzione antinfortunistica a vantaggio di chiunque entri in contatto con la fonte di rischio su cui insiste la posizione di controllo del datore di lavoro⁷⁰, prescindendo, tuttavia, «dall'esistenza in concreto di una relazione tra il potere di signoria del garante e lo specifico bene offeso»⁷¹.

3.2.3. Il ricorso alle fattispecie a tutela della pubblica incolumità: la figura del disastro ambientale-lavorativo-sanitario

L'espansione soggettiva e la proiezione esterna dello spettro di tutela assegnato ai garanti della sicurezza del lavoro sono ulteriormente accentuate dalla tendenza applicativa a fare ricorso alle fattispecie di pericolo comune previste dal codice penale a tutela della pubblica incolumità.

⁶⁷ G. TAIANI, *Sull'estensione applicativa della c.d. aggravante prevenzionistica*, in “Il Lavoro nella giurisprudenza”, 2023, 2, p. 165, cui si rinvia per ulteriori richiami giurisprudenziali.

⁶⁸ Così, si è sostenuto, ad esempio, in relazione ai reati di lesioni o di omicidio colposi a danno di terzi estranei al rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, ritenendosi ravvisabile la responsabilità per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni, in virtù del legame causale tra la condotta inosservante e l'evento dannoso e a condizione che la presenza del soggetto passivo «*estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico*», v., tra le tante, Cass. pen., sez. IV, 16 settembre 2020, n. 32178, in <https://dejure.it>.

⁶⁹ Sul carattere “eccentrico” del fattore interruttivo del nesso eziologico rispetto al rischio che il garante è tenuto a gestire, già Cass. pen., sez. IV, 23 novembre 2012, n. 49821, in “Diritto penale contemporaneo”, 18 febbraio 2013, con nota di M.L. MINNELLA, *Infortuni sul lavoro e confini della posizione di garanzia*; nonché Cass. pen., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, cit.

⁷⁰ B. PATERA, *L'estensibilità all'extraneus*, cit., pp. 13-14.

⁷¹ S. TORDINI CAGLI, *Sfere di competenza e nuovi garanti*, cit., p. 4.

In materia di esposizione a sostanze tossiche, le difficoltà di impiego dei reati di omicidio e lesioni personali, specie in punto di ricostruzione del nesso di causalità, hanno indotto il diritto vivente a inquadrare in senso unitario le plurime lesioni legate sia alla diffusione degli agenti di rischio negli ambienti di lavoro, sia a fenomeni di inquinamento e contaminazione dell'ambiente esterno.

È interessante notare come, in questo settore, la dicotomia interno-esterno abbia trovato riflesso nella duplice nozione giurisprudenziale di disastro (*ex artt.* 434, 437 c.p.), funzionale ad operare una sorta di compattamento delle offese relative a lavoratori, collettività e ambiente.

Invero, a partire dall'imputazione formulata nel procedimento sul Petrolchimico di Porto Marghera⁷², la massiccia diffusione di sostanze tossiche di origine industriale è stata ritenuta alla base della produzione tanto del c.d. *disastro esterno*, riferito alla situazione di compromissione dell'ambiente circostante l'attività produttiva, pericolosa per un numero indeterminato di persone, quanto del c.d. *disastro interno*, derivante dall'omessa predisposizione di misure idonee ad evitare il contatto con gli agenti di rischio nel contesto lavorativo, da cui scaturisce il pericolo di malattie-infortunio occorse ai lavoratori.

Il primo è stato tendenzialmente ricondotto allo schema del “disastro innominato” *ex art.* 434, comma 2, c.p., il secondo alla fattispecie di omissione di cautele contro infortuni sul lavoro, *ex art.* 437 c.p.⁷³.

Emblematica a riguardo la qualificazione dei fatti operata dalla Corte di Appello di Torino nell'ambito della nota vicenda giudiziaria sul caso Eternit, laddove all'incontrollata e perdurante dispersione dell'amianto dovuta all'imprudente gestione dell'attività produttiva sarebbe conseguito un macro-evento composito, integrato non solo dalla “contaminazione ambientale cumulativa”, ma anche da un “fenomeno epidemico”, lesivo dell'incolumità dei lavoratori e della popolazione residente nei pressi degli stabilimenti industriali⁷⁴. La considerazione collettiva dei beni giuridici tutelati rispetto a fenomenologie di danneggiamento industriale è stata operata, più di recente, anche dai giudici della Corte d'assise di Taranto nell'ambito della vicenda riguardante l'Ilva: dall'illecita gestione dello stabilimento, ritenuta parte integrante del grave delitto di associazione per delinquere, sarebbero scaturiti plurimi eventi di danno e di

⁷² Ampiamente, sulla vicenda, S. ZIRULIA, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, Milano, Giuffrè, p. 123 ss.

⁷³ Per tutti, A. GARGANI, voce *Disastro colposo*, in M. DONINI (a cura di), *Reato colposo*, cit., p. 423; S. TORDINI CAGLI, *I delitti di comune pericolo*, cit., p. 276 ss.; D. CASTRONUOVO, *Il caso Eternit: omissione di cautele antinfortunistiche e disastro ambientale doloso*, in L. FOFFANI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *Casi di diritto penale dell'economia. Vol. 2: Impresa e sicurezza (Porto Marghera, Eternit, Ilva, ThyssenKrupp)*, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 113 ss.

⁷⁴ V. Corte d'Appello di Torino, 3 giugno 2013, in <https://www.questionegiustizia.it>, p. 477 secondo cui: «L'intrinseca connessione (che, in taluni casi, diviene addirittura identità) tra le condotte contestate come causative del disastro interno e quelle riferibili al disastro esterno, tutte condotte ugualmente riferibili a scelte verticistiche inerenti alle modalità di gestione dell'attività produttiva considerata nel suo complesso, giustifica dunque pienamente la scelta dell'Accusa di inserire, nell'evento di cui al capo b), non soltanto il disastro esterno relativo all'ambiente, ma anche l'evento disastroso di uguale natura realizzato ai danni della popolazione di lavoratori addetti agli stabilimenti»: per approfondimenti, S. ZIRULIA, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, cit., p. 166 ss.

pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori dello stesso stabilimento, degli abitanti del quartiere Tamburi, dei cittadini di Taranto, oltre che un grave fenomeno di inquinamento ambientale e di devastazione dell'ecosistema⁷⁵.

La riconduzione di tali fenomeni alla fattispecie giurisprudenziale del c.d. disastro ambientale-sanitario⁷⁶ ha comportato, di riflesso, non solo un ulteriore ampliamento dei vincoli di tutela gravanti sui garanti della sicurezza dei lavoratori, ma anche la problematica sovrapposizione delle aree di rischio afferenti all'ambiente interno ed esterno all'impresa.

A dire il vero, rispetto a questa tipologia di macro eventi, l'accertamento della posizione di garanzia datoriale non sembra costituire un profilo particolarmente rilevante nella prassi⁷⁷, venendo praticamente liquidato alla luce della rigida consequenzialità tra responsabilità dell'impresa e posizione di garante. Sempre nella sentenza di secondo grado nel caso Eternit, per esempio, la posizione di garanzia degli imputati è stata fondata su un duplice livello di fonti a carattere generale: quella nei confronti dei lavoratori è stata individuata nella disposizione dell'art. 2087 c.c., mentre quella relativa ai cittadini viene fatta derivare direttamente dal precetto costituzionale di cui all'art. 41 Cost., quale fondamento per la vigenza anche in ambito penale del principio del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c.⁷⁸

Come ha dimostrato attenta dottrina, lungi dal costituire un parametro di perimetrazione preventiva delle responsabilità dei singoli garanti, il concetto di "rischio" nella dinamica nei delitti contro l'incolumità pubblica e le sue plurime caratterizzazioni in senso ambientale, lavorativo, sanitario, hanno rappresentato il volano per la trasposizione sul versante imputativo delle correlazioni fenomenologiche tra beni fondamentali compromessi dall'esercizio di attività rischiose, come la salute dell'uomo e l'integrità dell'ecosistema⁷⁹.

Il problema risiede, ancora una volta, nel fatto che il riconoscimento della connessione tra questi interessi, interferenti sul piano empirico ma pur sempre eterogenei dal punto di vista giuridico, sia avvenuto sul piano giurisprudenziale, in spregio ai canoni di legalità e determinatezza, i quali dovrebbero suggerire un puntuale accertamento delle fonti e dei contenuti delle posizioni di garanzia.

⁷⁵ V. G. RUGGIERO, *Appunti sul processo Ambiente Svenduto. Riassunto della sentenza di primo grado della Corte di Assise di Taranto nel processo contro il siderurgico ex Ilva*, in "Sistema Penale", 20 dicembre 2023, p. 9 ss. Come sottolineano M. CHILOSI, M. RICCARDI, *Profili penalistici dei modelli organizzativi. Ambiente interno e ambiente esterno: interferenze relative al catalogo "231"*, in "Diritto della Sicurezza sul Lavoro", 2023, 1, I, p. 91 ss., nell'ambito della sentenza del Tribunale di Taranto, è proprio in «relazione all'imputazione per disastro "innominato" ambientale che è dato cogliere le considerazioni di maggior pregnanza circa il processo di progressiva espansione – secondo una dinamica a cerchi concentrici – dei fattori di rischio endoaziendali verso l'ambiente esterno».

⁷⁶ Sulle diverse ipotesi di disastro nel diritto giurisprudenziale, per tutti, A. GARGANI, *Le plurime figure di disastro: modelli ed involuzioni*, in "Cassazione penale", 2016, 7-8, p. 2705 ss.

⁷⁷ Lo sottolinea anche S. ZIRULIA, *Il caso Eternit: profili generali in tema di amianto e responsabilità penale*, in L. FOFFANI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *Casi di diritto penale dell'economia*, cit., p. 76, a proposito dei casi di esposizione ad amianto di tipo extraprofessionale.

⁷⁸ Corte d'Appello di Torino, 3 giugno 2013, cit., p. 484.

⁷⁹ A. GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, in G.A. DE FRANCESCO, G. MORGANTE (a cura di), *Il diritto penale di fronte alle sfide della «società del rischio». Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 7 ss.

3.2.4. Dalla sovrapposizione all'autonomia delle aree di rischio

La questione della definizione del rischio lavorativo ha rappresentato il nodo fondamentale di una recente – e fondamentale – pronuncia della Suprema Corte, chiamata ad esprimersi circa la configurabilità delle aggravanti prevenzionistiche rispetto alle fattispecie di omicidio e lesioni personali colpose contestate nel caso del disastro ferroviario di Viareggio⁸⁰. Si è trattato, come è noto, di eventi lesivi che avevano interessato cittadini residenti nelle zone circostanti la stazione ferroviaria teatro del deragliamento del treno merci e del drammatico incendio.

Il punto è risultato determinante rispetto agli esiti del procedimento penale: dal riconoscimento dell'operatività delle aggravanti *ex artt.* 589, comma 2 e 590, comma 3 c.p. – operato dai giudici di merito nei primi due gradi di giudizio⁸¹ – la disciplina fa dipendere, in particolare, una significativa estensione del termine di prescrizione rispetto alla fattispecie di omicidio, nonché la possibilità di estendere la responsabilità agli enti collettivi per l'illecito di cui all'art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001.

I giudici di legittimità prendono atto delle interpretazioni estensive invalse negli orientamenti giurisprudenziali prevalenti: in primo luogo, la progressiva riconducibilità alle fattispecie aggravate dei casi di malattia professionale e, in generale, la ritenuta configurabilità dell'aggravante anche quando non sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma venga in rilievo l'omessa adozione di misure genericamente ricavabili dall'art. 2087 c.c. Questo tipo di interpretazione *lata*, secondo la Corte, ha interessato pur sempre «norme nelle quali la direzione teleologica era chiaramente quella della tutela dei lavoratori»⁸².

La S. C. rileva come, in tempi più recenti, l'applicazione di tale principio sia andata oltre questo limitato orizzonte, suscitando il rischio di sconfinamenti verso forme vietate di interpretazione analogica *in malam partem*, come avvenuto nel caso di specie in entrambe le sentenze di merito. Invero, per far sì che la tradizionale interpretazione estensiva degli artt. 589, comma 2 e 590, comma 3 c.p. venga “adeguatamente controllata” è necessario, a giudizio della Cassazione, calare l'aggravante del “fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” nel contesto concettuale della cd. *concretizzazione del rischio*⁸³.

⁸⁰ Cass. pen., sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, in <http://olympus.uniurb.it>. Per un approfondimento della vicenda ed un'analisi dei diversi profili dogmatici affrontati nella lunghissima motivazione della sentenza di Cassazione, v. tra gli altri, V. MONGILLO, *Imputazione oggettiva e colpa tra 'essere' e normativismo: il disastro di Viareggio*, in “Giurisprudenza italiana”, 2022, 4, p. 953 ss.; R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., p. 20 ss.; M.F. CARRIERO, V. CAMURRI, *La Cassazione sul “disastro Viareggio”: l'aggravante antinfortunistica e la giurisdizione sugli enti stranieri*, in “Archivio Penale”, 2022, 1; C. VALBONESI, *La regola cautelare nell'era del rischio: note a margine della sentenza per il disastro ferroviario di Viareggio*, in “disCrimen”, 14 gennaio 2022; P. BRAMBILLA, *Disastro ferroviario di Viareggio: le motivazioni della sentenza di Cassazione*, in “Sistema Penale”, 9 novembre 2021.

⁸¹ Trib. Lucca, 31 luglio 2017, n. 222; Corte d'Appello di Firenze, sez. III pen., 16 dicembre 2019, n. 3733, entrambe consultabili in <https://www.giurisprudenzapenale.com>.

⁸² Cass. pen., n. 32899/2021, cit., par. 3.

⁸³ Cass. pen., n. 32899/2021, cit., *ibidem*.

Aderendo ai canoni teorici dell'imputazione oggettiva dell'evento⁸⁴, imperniata sull'accertamento del rapporto di rischio tra condotta ed evento, inteso come dato normativo trasversale all'elemento oggettivo (causalità materiale) e a quello soggettivo del reato (causalità della colpa)⁸⁵, la sentenza enuncia il criterio da adottare per fissare il raggio di operatività delle aggravanti prevenzionistiche.

Esse devono trovare applicazione in relazione ad *«eventi nei quali risulta concretizzato il rischio lavorativo, per essere quelli causati dalla violazione di doveri cautelari correlati a tale tipo di rischio. Per rischio lavorativo deve intendersi quello derivante dallo svolgimento di attività lavorativa e che ha ordinariamente ad oggetto la sicurezza e la salute dei lavoratori ma può concernere anche la sicurezza e la salute di terzi, ove questi vengano a trovarsi nella medesima situazione di esposizione del lavoratore»*. Occorre, in sintesi, *«verificare se sia stata violata una norma a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e se l'evento, anche quello occorso in danno di un terzo, sia concretizzazione del rischio lavorativo, ovvero del rischio di infortunio del lavoratore in conseguenza dell'attività espletata o del terzo che si trova in analoga situazione di esposizione»*⁸⁶.

La Corte non nega che le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro possano tutelare anche i *terzi estranei all'area di rischio lavorativo* o trovare applicazione quando l'evento si è verificato *all'esterno del perimetro aziendale*, ma ritiene che, ai fini di tale estensione, non sia sufficiente che l'evento lesivo si verifichi in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa (come invece ha ritenuto il giudice d'appello), dovendosi necessariamente accertare la natura delle regole cautelari violate – la finalità di tutela – e porla a confronto con il tipo di rischio concretizzatosi nell'evento. Se questo è riconducibile all'inosservanza di regole proprie della disciplina prevenzionistica, allora il fatto lesivo è espressione del rischio lavorativo rientrante nella sfera di competenza che il datore di lavoro è tenuto a governare.

Nel caso dell'incidente avvenuto presso la stazione di Viareggio ha trovato manifestazione, secondo la Cassazione, il rischio attinente alla sicurezza della circolazione ferroviaria: esso può concretizzarsi anche nei confronti dei lavoratori dipendenti, senza per questo mutarsi – addirittura per chiunque ne risulti investito – in rischio lavorativo⁸⁷.

Il ragionamento e le argomentazioni della Corte si spingono oltre, toccando un profilo di particolare rilievo ai nostri fini. Nel ribadire che le norme prevenzionistiche sono *«quelle che assumono a presupposto non il generico rischio connesso all'esercizio di attività pericolose ma lo specifico rischio lavorativo»*, si censurano le interpretazioni dei giudici di merito secondo cui sul datore di lavoro graverebbe il governo *«di ogni rischio derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa, anche relativo ai*

⁸⁴ Basti, in questa sede, il richiamo alla voce enciclopedica di M. HELFER, voce *Imputazione oggettiva (la teoria dell')*, in "Digesto Discipline Penali", XI Agg., Milano, Utet, 2021, p. 328 ss.

⁸⁵ M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento*, cit., p. 159; più di recente, dello stesso Autore, ID., *Nesso di rischio. Il disvalore azione-evento*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 2022, 1, p. 25 ss.

⁸⁶ Cass. pen., n. 32899/2021, cit., par. 4.2, 4.3.

⁸⁷ Cass. pen., n. 32899/2021, cit., *ibidem*.

terzi o comunque tale da mettere in pericolo la “salute della popolazione” e “l’ambiente esterno”⁸⁸. Secondo la Corte, lungi dall’istituire il datore di lavoro quale garante in via principale della salute della popolazione e della integrità dell’ambiente esterno al luogo di lavoro, le norme di cui agli artt. 2, lett. n) e 18, lett. q), del d.lgs. n. 81/2008 sono funzionali ad assicurare che le misure adottate per lo svolgimento dell’attività lavorativa non creino rischi per la sicurezza degli altri interessi giuridici menzionati: «non dover recare danno ad un determinato bene è cosa ben diversa dal dovere di tutelarlo»⁸⁹.

Dunque, stando ai dettami di questa relevantissima pronuncia, la connotazione del *rischio* in senso *lavorativo* ai fini della definizione dell’ambito di applicazione della disciplina antinfortunistica, sembrerebbe progressivamente smarcarsi sia dall’ancoraggio esclusivo ad un criterio spaziale di identificazione del “luogo di lavoro”, coincidente con il contesto organizzativo e le relative fonti di pericolo, sia dal mero riferimento soggettivo alla categoria dei lavoratori: a risultare decisivo è il criterio ulteriore, di carattere funzionale, incentrato sulla ricostruzione dello scopo della cautela violata e del tipo di rischio che si è concretizzato nell’evento⁹⁰.

Si è affermata, in sostanza, la necessità di circoscrivere il raggio della tutela prevenzionistica e di riconoscere l’autonomia delle diverse aree di rischio e delle connesse sfere di competenza: il criterio della *concretizzazione del rischio*, valido per la corretta qualificazione degli obblighi cautelari si salda così con il criterio della *competenza per il rischio*, funzionale a distinguere le varie posizioni di garanzia⁹¹.

4. La concretizzazione del rischio lavorativo: un criterio (sempre) risolutivo?

L’affermazione del principio di autonomia delle sfere di rischio e lo sforzo in senso delimitativo compiuto dalla giurisprudenza a proposito della definizione del rischio lavorativo rappresentano senz’altro un segnale importante sul piano del

⁸⁸ Cass. pen., n. 32899/2021, cit., par. 5.

⁸⁹ Cass. pen., n. 32899/2021, cit., *ibidem*. Sul punto, S. TORDINI CAGLI, *Il disastro ferroviario di Viareggio*, cit., pp. 15-16, sottolinea che le norme in questione – artt. 2, 18, del d.lgs. n. 81/2008 – non siano «né idonee a fondare sempre e comunque una posizione di garanzia in capo al datore di lavoro per fatti di omicidio o lesioni personali che si verificano nell’ambiente esterno e a carico di soggetti estranei rispetto alla organizzazione imprenditoriale – e che addirittura non abbiano alcuna connessione, se non spaziale e occasionale, rispetto alla stessa – né a svolgere una funzione cautelare rispetto a questa tipologia di eventi, tale da fondare un rimprovero per colpa specifica a carico del datore di lavoro, né tantomeno l’integrazione delle circostanze aggravanti». Nella dottrina giuslavoristica, in linea con tale lettura, S. BUOSO, *Principio di prevenzione*, cit., p. 40; P. PASCUCI, *Modelli organizzativi*, cit., p. 337.

⁹⁰ V. R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, p. 24; D. CASTRONUOVO, *I delitti di omicidio e lesioni*, cit., p. 373.

⁹¹ Secondo D. MICHELETTI, *Il criterio della competenza sul fattore di rischio concretizzatosi nell’evento*, cit., p. 518, il criterio della competenza e quello della concretizzazione del rischio sono complementari: il primo lega l’evento al soggetto, mentre il secondo lega l’evento alla condotta negligente. Precisa L’Autore come prima della concretizzazione del rischio sia comunque sempre necessario accertare la competenza soggettiva, non potendo la responsabilità del garante essere fondata semplicemente sul rilievo che l’evento concretamente verificatosi corrisponde a quello che la regola cautelare trasgredita intendeva prevenire.

rispetto dei principi cardine della responsabilità penale, in forte discontinuità rispetto alle letture sostanzialmente analogiche dell'obbligazione datoriale prevalse fino a questo momento nel diritto vivente.

In relazione alla nostra prospettiva di analisi, un passaggio particolarmente significativo di questa sentenza segnala come il profilo dell'interazione tra rischi, eventualmente considerato dal gestore nella predisposizione di un sistema di prevenzione integrata della sicurezza, stia a dimostrare proprio la loro diversità. Secondo la Corte, una gestione della sicurezza del lavoro, dell'incolumità pubblica, della sicurezza ambientale che tenga conto delle correlazioni esistenti tra i rischi risulta senz'altro opportuna sul fronte della prevenzione, ma non può consentire applicazioni generalizzate delle norme cautelari a fini imputativi⁹².

Occorre considerare non solo la natura del rischio, bensì anche le sue modalità di manifestazione e la concreta dinamica degli eventi⁹³. L'evento concreto va sottoposto a quel processo di "ri-descrizione" utile a comprendere se lo stesso appartenga alla classe di eventi oggetto di prevenzione da parte della norma cautelare violata.

Senonché, questa operazione ricostruttiva, astrattamente molto rigorosa, può rivelarsi particolarmente problematica proprio a fronte di manifestazioni lesive che rappresentano la concretizzazione di una pluralità di rischi tra loro interagenti⁹⁴. Sembrerebbe piuttosto arduo stabilire in questi casi quale tra le tipologie di rischio manifestatesi nell'evento sia da ritenersi compresa nello spettro di prevenzione e quale ne risulti, invece, estranea.

Quid iuris quando, poi, la norma cautelare violata abbia natura antinfortunistica e l'evento si concretizzi in un'offesa anche all'ambiente esterno o alla salute della popolazione circostante il complesso lavorativo?

D'altra parte è possibile che una medesima cautela possa collegarsi alla tutela di soggetti diversi, ovvero che le regole cautelari presentino contenuti elastici o appartengano al regno della colpa generica, prestandosi a declinazioni generalizzate. Nella sentenza relativa al disastro ferroviario di Viareggio i giudici di legittimità si sono mostrati consapevoli della delicatezza di questi profili, precisando che «*in assenza di chiari indici della tipologia di rischio al cui governo è posta la regola cautelare va adottata una interpretazione pro reum*»⁹⁵. Al contempo, viene indirettamente legittimata la possibilità di enucleare misure di sicurezza a partire da disposizioni "aperte" come l'art. 2087 c.c., il quale non sembra, però, consentire la predeterminazione del tipo di evento da impedire da parte di chi riveste funzioni di garanzia⁹⁶.

⁹² Cass. pen., n. 32899/2021, cit., par. 4.3.

⁹³ F. GIUNTA, *Le aggravanti del "luogo di lavoro": a proposito di un'espressione fuorviante*, in "disCrimen", 11 dicembre 2021, p. 4.

⁹⁴ F. CONTRI, *L'estensione della nozione di "rischio lavorativo" nei delitti a tutela della sicurezza del lavoro. Note a margine del disastro della funivia del Mottarone*, in "Cassazione penale", 2023, 7-8, p. 10 della versione informatica del contributo reperibile nella banca dati <https://dejure.it>.

⁹⁵ Cass. pen., n. 32899/2021, cit., par. 3.

⁹⁶ F. DONELLI, *La violenza come infortunio*, cit., pp. 6-7.

Il punto è che, come è stato efficacemente osservato, a fronte di rischi pluridirezionali, «*il proposito di tracciare un nitido confine tra le diverse aree di rischio, per ognuna proponendo un garante contro eventi avversi*» appare piuttosto «*irrealistico*»⁹⁷.

Questa critica sembra ricalcare l'obiezione di astrattezza e impraticabilità mossa al criterio della competenza per il rischio adottato per l'individuazione del garante responsabile in situazioni di complessità organizzativa, quando la gestione di determinati fattori ricada in una sfera di rischio riferibile ad una pluralità di soggetti interagenti in senso sincronico o diacronico, le cui rispettive attribuzioni non risultino chiaramente predeterminate in astratto, né nettamente distinguibili nel concreto⁹⁸.

Tanto le sfere di competenza, quanto le connesse aree di rischio se, da un lato, non si prestano ad essere agevolmente individuate e distinte secondo rigide linee di confine⁹⁹, dall'altro lato, tali criteri risultano suscettibili di essere “riempiti” *a posteriori* in relazione alle esigenze del caso concreto, specie in assenza di precise indicazioni normative in grado di tipizzare i contenuti delle posizioni di garanzia.

Meritano di essere sottolineati, a nostro avviso, due ordini di criticità in relazione all'impiego di questa criteriologia di accertamento: l'uno di stampo dogmatico, l'altro di carattere applicativo.

Sul primo fronte, va osservato che se il criterio della sfera di rischio risulta funzionale a determinare tanto la posizione di garanzia quanto la regola cautelare, lo schema di accertamento oggettivo e soggettivo della responsabilità per mancato impedimento dell'evento finisce per contrarsi in un unico passaggio logico-argomentativo, rendendo indistinguibili omissione e colpa. Constatato il verificarsi dell'evento, si individua la sussistenza della regola cautelare, ricorrendo alla nozione di “area di rischio”, per poi risalire alla sfera di responsabilità del garante: in altri termini, si parte dalla colpa per individuare, a ritroso, la posizione di garanzia¹⁰⁰.

Tuttavia, come è stato rilevato, focalizzarsi sullo scopo della norma cautelare può servire anche per «*mutare la categoria dei sotto-eventi che essa si prefigge di impedire, la quale può dunque ampliarsi, estendendo le generalizzazioni in funzione dello scopo ultimo – in realtà: ulteriore – della prescrizione di volta in volta considerata*»¹⁰¹.

Il parametro del rischio sembra, dunque, finire per determinare un'eccessiva “oggettivizzazione” della colpa, depurata dai profili di esigibilità individuale e una

⁹⁷ F. CONSULICH, *Manuale di diritto penale del lavoro*, cit., p. 31.

⁹⁸ Come rileva A. NISCO, *Posizioni di garanzia e sicurezza sul lavoro. Note a margine delle Sezioni Unite Thyssenkrupp*, in F. CURI (a cura di), *Ordine pubblico e sicurezza nel governo della città*, Bologna, Bononia University Press, 2016, p. 170, «*la teoria delle sfere di competenza presuppone una non facilmente dimostrabile concordanza tra assetto socialmente e giuridicamente predefinito delle competenze e delimitazione delle responsabilità ad esse collegabili: là dove, a ben guardare, quell'assetto induce alla moltiplicazione ed alla sovrapposizione (più che alla delimitazione) delle corrispondenti aree di responsabilità*».

⁹⁹ Lo rilevano le stesse S.U. nella sentenza resa nel caso Thyssenkrupp, Cass. pen., S.U., 38343/2014, cit., par. 13.1.

¹⁰⁰ In questo senso anche F. CONSULICH, *Il concorso di persone*, cit., p. 246, sottolineando, come in molte sentenze della Cassazione, «*una geometria variabile dell'area di rischio coperta dalla condotta doverosa*» risulterebbe funzionale a «*ricomprendere, ex post, soggetti estranei rispetto all'organizzazione*», estendendo, in definitiva, la posizione di garanzia anche nei confronti del terzo.

¹⁰¹ F. DONELLI, *La violenza come infortunio*, cit., p. 12.

sorta di “soggettivizzazione” della nozione di garante, declinata in funzione della mera posizione rivestita dal soggetto rispetto alla fonte di rischio e dell’infrazione rispetto al ruolo esercitato¹⁰².

Il criterio della concretizzazione del rischio è, senz’altro, fondamentale nell’accertamento della colpa in concreto, avuto riguardo all’individuazione della specifica cautela violata in rapporto all’evento per come effettivamente manifestatosi¹⁰³, ma il tipo di eventi da impedire, quando si tratti di responsabilità propriamente omissiva, dovrebbe già potersi predeterminare alla luce del dovere giuridico di garanzia, sul piano della tipicità del fatto di reato¹⁰⁴.

In definitiva, fermo restando che, secondo l’insegnamento di autorevole dottrina, il contenuto dell’azione impeditiva dovrebbe essere ricavato dalla regola cautelare la cui violazione fonda il giudizio di responsabilità a titolo di colpa¹⁰⁵, l’oggetto del dovere di impedimento dovrebbe, invece, individuarsi preventivamente dalla fonte giuridica istitutiva della posizione di garanzia¹⁰⁶.

Dal punto di vista applicativo, poi, il recente arresto giurisprudenziale non sembra scongiurare del tutto la possibilità di estendere in via sostanzialmente analogica il raggio della tutela della sicurezza del lavoro mediante il ricorso allo schema della responsabilità omissiva per i delitti di pericolo comune, nei casi in cui si siano verificati eventi lesivi a persone o interessi estranei all’ambiente lavorativo.

A tal proposito, che gli argini della nozione giurisprudenziale di rischio lavorativo non siano sufficientemente solidi sembra essere dimostrato da alcune impostazioni accusatorie successive alla pronuncia di legittimità resa nel caso del disastro ferroviario di Viareggio. Basti fare riferimento, in particolare, alle contestazioni formulate nei processi relativi al crollo del ponte Morandi di Genova e al cd. disastro della funivia del Mottarone. In entrambi i casi si sfrutta l’«elasticità della nozione di luogo di lavoro», ritenuto riferibile anche a infrastrutture autostradali, come un ponte, o a mezzi di trasporto, come una cabina della funivia, per ricollegare violazioni attinenti alla loro inadeguata gestione o manutenzione al concetto di rischio lavorativo e farne discendere imputazioni per eventi di infortunio o disastro rilevanti *ex art. 437 c.p.*¹⁰⁷: un’impostazione convalidata dalla

¹⁰² Per un’ampia analisi sull’impiego della categoria del rischio come chiave ermeneutica nel giudizio di imputazione causale e colposa dell’evento, v., per tutti, C. PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano, Giuffrè, 2010, spec. p. 425 ss., p. 522 ss.

¹⁰³ Per approfondimenti sulla funzione e sulla struttura del giudizio di concretizzazione del rischio nel reato colposo, con richiamo alle differenti ricostruzioni dogmatiche, v. A. PERIN, voce *Concretizzazione del (nesso di) rischio*, in M. DONINI (a cura di), *Reato colposo*, cit., p. 284 ss.

¹⁰⁴ M. RIVERDITI, *L’obbligo di impedire l’evento*, cit., p. 754.

¹⁰⁵ G. MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, Milano, Giuffrè, 1965, p. 219 ss.; F. SGUBBI, *Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento*, Padova, Cedam, 1975, p. 142.

¹⁰⁶ Come precisa, tra gli altri, F. CONSULICH, voce *Rischio consentito*, in M. DONINI (a cura di), *Reato colposo*, cit., p. 1124, nota n. 113, omissione e colpa condividono analogo orientamento teleologico, in quanto «come il nesso tra colpa ed evento dimostra che non ogni evento può essere ricondotto alla violazione, ma solo quello che rientra in un determinato spettro preventivo, allo stesso tempo colui che riveste una posizione di garanzia non deve impedire qualsivoglia evento dannoso ma solo quello che ricade nel rischio di sua competenza, identificato sulla base della fonte del pericolo o del bene esposto al pericolo».

¹⁰⁷ Così D. CASTRONUOVO, *I delitti di omicidio e lesioni*, cit., p. 308, nota n. 11, in senso particolarmente critico nei riguardi delle soluzioni prospettate dalla giurisprudenza in entrambi i casi richiamati.

stessa Cassazione, già pronunciata in via cautelare sulla seconda delle due vicende richiamate¹⁰⁸. Inevitabile, per questa via, un ritorno ad arbitrarie estensioni del perimetro applicativo delle fattispecie normativamente destinate alla tutela della sicurezza sul lavoro, e così anche del novero di obblighi impeditivi sottesi alla posizione di datoriale, a dimostrazione del fatto che il criterio di identificazione del rischio lavorativo non sembra riuscire a cogliere «*la multidirezionalità delle proiezioni offensive che la stessa fonte di pericolo può sprigionare*»¹⁰⁹.

Rimane, infine, il dubbio che i correttivi proposti dalla S.C. possano effettivamente comportare la riduzione della sfera di garanzia anche nel settore della responsabilità penale per esposizioni a sostanze tossiche di origine industriale, specie a fronte del recepimento della nozione di garante come gestore del rischio. Pensiamo ai casi di esposizioni indirette o extra-lavorative: pur aderendo ai principi elaborati in tema di concretizzazione del rischio, una recente sentenza di merito non si discosta dalla tendenza a porre in collegamento condotte omissive di misure di prevenzione contro infortuni e malattie professionali e la causazione di effetti lesivi in danno di persone estranee all'organizzazione aziendale, correlati alla dispersione di sostanze inquinanti nell'ambiente esterno¹¹⁰.

5. Note conclusive e cenni de iure condendo

Le criticità che caratterizzano la definizione del rischio lavorativo in virtù delle dinamiche di interazione tra ambiti di tutela all'interno e all'esterno dell'ambiente di lavoro non paiono, dunque, destinate a trovare definitiva composizione nelle soluzioni elaborate dalla S.C. sul piano applicativo.

Il nodo della questione, sembrerebbe risiedere, a monte, nell'assenza di un'adeguata perimetrazione normativa dei confini “giuridici” del dovere di tutela assegnato al garante, come si è verificato nel settore della tutela ambientale. In questo ambito, si è osservato, a fronte dell'assenza di una regolamentazione articolata delle posizioni di garanzia, l'appello al concetto di gestore del rischio diviene «*una figura preterlegale che funge da basamento per la costruzione di una responsabilità omissiva in assenza di obbligo giuridico di impedire l'evento*»¹¹¹. Un intervento di “tassativizzazione” dei ruoli di garanzia rispetto alla gestione del rischio ambientale, tenuto conto delle peculiari esigenze di tutela in materia, potrebbe ridurre, dunque, la tendenza ad esportare la posizione di garanzia datoriale al di fuori del perimetro di rischio rappresentato dalla tutela dei lavoratori.

¹⁰⁸ Cass. pen., sez. I, 15 aprile 2022, n. 39091, in “Cassazione Penale”, 2023, 7-8, p. 2503 ss., con nota di F. CONTRI, *L'estensione della nozione di “rischio lavorativo”*, cit.

¹⁰⁹ B. PATERRA, *L'estensibilità all'extraneus*, cit., p. 34.

¹¹⁰ Trib. Taranto, sez. G.U.P., sentenza del 12 luglio 2022, in “Sistema Penale”, 2023, 2, p. 125 ss., con nota di S. BERNARDI, *Omicidio colposo derivante da inquinamento ambientale: il problema dell'accertamento del nesso causale in condizioni di incertezza scientifica in una pronuncia assolutoria del tribunale di Taranto*, v. spec. p. 129.

¹¹¹ F. CONSULICH, *Il concorso di persone*, cit., p. 259.

Specialmente nel contesto della responsabilità omissiva impropria, occorrerebbe, in definitiva, ritornare a ragionare sulla funzione selettiva che il tradizionale obbligo di impedimento dell'evento, in virtù della sua ineludibile giuridicità, già esprime¹¹², tentando di recuperare pienamente l'istanza di legalità sottesa al riconoscimento della posizione di garanzia e all'instaurazione del vincolo di tutela tra soggetto garante e bene giuridico. Il collegamento normativo fra la posizione di garanzia e il tipo di rischio (*rectius* di evento da impedire), deve, in altri termini, considerarsi "irrinunciabile"¹¹³. In assenza della tipizzazione legale delle sfere di competenza *ex ante*, infatti, il pericolo è sempre quello di una perimetrazione interpretativa *ex post*, della costruzione giurisprudenziale di posizioni di garanzia *omnibus*, che chiameranno i loro titolari a rispondere per qualsiasi evento si verifichi¹¹⁴, e di una sovrapposizione di piani di rischio alla luce dell'evento lesivo che si è concretamente verificato. Simili, problematici, esiti interpretativi risultano accentuati, a ben guardare, dall'affermazione della nozione di garante come gestore del rischio, in sostituzione della posizione di garanzia rilevante (solo) *ex art. 40 cpv. c.p.*, con conseguente "perdita di selettività" della dicotomia azione/omissione e definitiva confusione tra reato omissivo e momento omissivo della colpa¹¹⁵.

Sul versante del rimprovero colposo, la predeterminazione legale dei confini giuridici di liceità/illiceità del rischio e la valorizzazione della colpa specifica, specialmente nei settori in esame, consentirebbe di ridurre ulteriormente il fenomeno della positivizzazione postuma delle modalità di assolvimento degli obblighi di garanzia in sede di giudizio. Certo è che, proprio nel contesto delle attività complesse ad elevato tasso di pericolosità, pretendere la formalizzazione "integrale" di modelli di governo del rischio idonei a fronteggiare le mutevoli situazioni contingenti si rivelerebbe un tentativo tanto implausibile, quanto disfunzionale, considerata la necessità di aggiornare continuamente le strategie di contenimento in virtù del progressivo evolvere delle conoscenze¹¹⁶.

I recenti progetti di riforma sembrano maggiormente orientati ad intervenire sul secondo fronte, piuttosto che sul primo. Accantonato il tentativo – promosso

¹¹² Come osserva, F. CONSULICH, *Il concorso di persone*, cit., p. 252, la funzione essenziale dell'obbligo giuridico di cui all'art. 40 cpv. c.p. è quella di «*restringere la sfera di responsabilità del soggetto gravato dal dovere di prevenire specifiche offese che attingono definiti interessi, quali quelli identificati dalla norma attributiva della posizione di garanzia stessa*».

¹¹³ In questi termini, F. DONELLI, *La violenza come infortunio*, cit., p. 3.

¹¹⁴ Così, efficacemente, C.E. PALIERO, *Le posizioni di garanzia*, in UCPI (a cura di), *Riscrivere il Codice penale. I fondamenti*, Pisa, Pacini Editore, 2014, p. 72, il quale ritiene che nell'ambito dei c.d. macro-rischi, di per se difficilmente arginabili, i quali trovano terreno d'elezione nelle attività delle organizzazioni complesse, sia da preferire l'introduzione di *illeciti di pericolo*: «*fattispecie orientate alla tutela anticipata di eventi verosimilmente indomabili, una volta che ne sia iniziata la complessa dinamica*».

¹¹⁵ Lo sottolinea, ancora una volta, F. CONSULICH, *Il concorso di persone*, cit., p. 253.

¹¹⁶ In questi termini, G.A. DE FRANCESCO, *In tema di colpa. Un breve giro d'orizzonte*, in "La Legislazione penale", 5 febbraio 2021, pp. 2-3. A tal riguardo, D. CASTRONUOVO, voce *Colpa penale*, in M. DONINI (a cura di), *Reato colposo*, cit., p. 223, rileva come le criticità legate all'«*insopprimibile carattere dinamico della fattispecie colposa, possono essere in parte disinnescate o ridotte solo mediante una rigorosa individuazione del parametro di riferimento differenziato e un altrettanto rigoroso utilizzo del criterio della prevedibilità ed evitabilità, oltre che in virtù di una chiara applicazione della prospettiva ex ante del giudizio*».

nel Progetto di riforma della Commissione Grosso – di tipizzazione delle singole posizioni di garanzia, con indicazione in relazione a ciascuna di esse dei beni da proteggere e degli eventi da impedire¹¹⁷, la via prescelta pare quella di una sempre più marcata differenziazione degli statuti della colpa¹¹⁸, in relazione ai diversi contesti di rischio, con riflessi sulla «*caratterizzazione*» della fattispecie di omicidio colposo «*in forme settoriali e specifiche*»¹¹⁹.

Potrebbe essere ricondotta a questo filone anche la recente proposta di legge volta all'introduzione di una fattispecie autonoma di «*omicidio sul lavoro*», commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali¹²⁰.

Un programma politico-criminale fundamentalmente orientato a dare una risposta più efficace dal punto di vista della deterrenza e più severa sul piano sanzionatorio ad un fenomeno di evidente allarme sociale, piuttosto che ad intervenire sui nodi dogmatici e applicativi oggetto di approfondimento nell'ambito di questo contributo.

In relazione all'obiettivo di conseguire un maggiore coordinamento tra ambiti di tutela attinenti all'ambiente interno ed esterno all'impresa, invece, la direzione da seguire sembra quella suggerita da una parte della dottrina giuslavoristica sul piano della prevenzione. La prospettiva – che qui può essere solo accennata – consiste nel valorizzare l'approccio sistemico e olistico alla gestione

¹¹⁷ V. I. LEONCINI, *Le "posizioni di garanzia" nel Progetto preliminare di riforma della parte generale del codice penale*, in A.M. STILE (a cura di), *La riforma della parte generale del codice penale: la posizione della dottrina sul progetto Grosso*, Napoli, Jovene, 2003, p. 186. A tal proposito, autorevole dottrina ha suggerito di adottare un metodo di formalizzazione delle posizioni di garanzia "per campi di materia", consistente cioè nel disciplinare nella Parte Generale del codice i requisiti fondamentali comuni alle posizioni di garanzia e nella legislazione complementare i contenuti specifici delle singole figure in relazione alle peculiarità di ciascun settore, così C.E. PALIERO, *Le posizioni di garanzia*, cit., p. 72. In senso adesivo, A. GARGANI, *Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse*, cit., p. 540. Va ricordato, peraltro, che, nello specifico settore della sicurezza del lavoro, era stato anche proposto l'inserimento dell'art. 15-*bis* nel d.lgs. n. 81/2008 (previsto dal primo schema di decreto correttivo e poi escluso nella versione definitiva del d.lgs. n. 106/2009), rubricato "Obbligo di impedimento", in cui si specificavano i requisiti tipici ai fini dell'operatività della clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv. c.p. nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro; su questo tentativo di riforma, v. I. LEONCINI, *L'obbligo di impedire l'infortunio*, in F. GIUNTA, D. MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 126 ss.

¹¹⁸ Sul tema, di recente, M. DI FLORIO, *La colpa e i suoi statuti differenziati nel codice penale. Un confronto con il sistema penale tedesco*, in "La legislazione penale", 29 maggio 2024.

¹¹⁹ Così, G.P. DEMURO, *Uguali ma diversi: sul reato di omicidio stradale o nautico*, in "Sistema penale", 21 settembre 2023, p. 6.

¹²⁰ Proposta di legge n. 613 di iniziativa della deputata Chiara Braga, presentata il 22 novembre 2022, recante *Modifiche al codice penale concernenti l'introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*, consultabile in <http://www.camera.it>. A confronto con la formulazione della norma contenuta nella proposta parlamentare, nel testo elaborato dal gruppo di lavoro dell'Associazione AIPDP nell'ambito della ricerca sulla riforma dei delitti contro la persona – gruppo dedicato alla riforma dei reati colposi contro la persona e coordinato da Andrea Castaldo e Sergio Seminara – si opta per un chiaro riferimento al nesso di derivazione causale tra la violazione cautelare e l'evento dannoso: «Art. 589-*quater*. – (Omicidio sul lavoro). – Chiunque cagiona la morte di una persona *per colpa dipendente dalla violazione* delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione...» (corsivi nostri). Il testo è consultabile sul sito dell'Associazione <https://www.aipdp.it/>.

del rischio – o meglio dei rischi – il quale trova terreno d'elezione nell'ambito della disciplina della responsabilità da reato delle persone giuridiche prevista dal d.lgs. n. 231/2001. In effetti, se si sposta l'attenzione dal piano della responsabilità individuale alla dimensione collettiva dell'ente, l'esigenza di considerare i rischi dell'attività produttiva e gli ambiti di tutela convergenti in ottica integrata può trovare riconoscimento e soddisfazione nella predisposizione del sistema di autocontrollo organizzativo degli enti¹²¹. Nell'ambito del modello di organizzazione e gestione, infatti, pur essendo fondamentale l'adozione di misure specifiche atte a prevenire la commissione di determinate ipotesi di reato – misure, quindi, diversificate in relazione alla sicurezza sul lavoro ovvero al settore ambientale¹²² – risulta emergere, comunque, una “particolare dimensione integrata”, la quale attiene al “metodo” con cui l'impresa organizza se stessa in funzione della prevenzione¹²³. A tal fine, assumono rilievo fondamentale, aldilà dei sistemi di gestione predisposti in relazione a ciascun settore di rischio-reato, gli «strumenti essenziali per l'efficacia del modello organizzativo – l'organismo di vigilanza e l'apparato disciplinare», i quali operano con riferimento ad entrambi gli ambiti, sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente esterno¹²⁴. Anche su questo fronte, tuttavia, alcune rilevanti lacune normative meritano, finalmente, di essere colmate, come si suggerisce da tempo in dottrina, a proposito della necessità di specificazione legislativa dei parametri alla luce dei quali il soggetto collettivo è tenuto ad elaborare un modello di organizzazione e gestione che possa ritenersi idoneo agli scopi di prevenzione (art. 6 del d.lgs. n. 231/2001¹²⁵).

¹²¹ In questo senso, S. BUOSO, *Principio di prevenzione*, cit., p. 134 ss., p. 156 ss.

¹²² M. CHILOSI, M. RICCARDI, *Profili penalistici dei modelli organizzativi*, cit., p. 68 ss., si soffermano analiticamente sul percorso di implementazione nel catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*) e dei reati ambientali (art. 25-*undecies*), mettendo in luce i principali profili di interferenza tra i due settori di tutela nel contesto della responsabilità degli enti collettivi. Tra questi merita di essere sottolineata la persistente esclusione dagli illeciti presupposto delle fattispecie di pericolo comune previste a tutela dell'incolumità pubblica, impiegate dalla giurisprudenza – come abbiamo osservato in precedenza – per conferire rilievo penale alle più gravi manifestazioni offensive a danno dell'ambiente naturale, della salute pubblica e dell'incolumità dei lavoratori.

¹²³ P. PASCUCI, *Modelli organizzativi*, cit., p. 343.

¹²⁴ P. PASCUCI, *Modelli organizzativi*, cit., pp. 351-352.

¹²⁵ In generale, sul problema della valutazione di idoneità del modello di organizzazione e gestione, si vedano, *ex multis*, V. MONGILLO, *Il giudizio di idoneità del Modello di Organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione*, in “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, 2011, 3, p. 84 ss.; V. MANES, A.F. TRIPODI, *L'idoneità del modello organizzativo*, in F. CENTONZE, M. MANTOVANI (a cura di), *La responsabilità “penale” degli enti. Dieci proposte di riforme*, Bologna, Il Mulino, 2016, p. 137 ss.; S. MANACORDA, *L'idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, in “Rivista trimestrale di Diritto penale dell'economia”, 2017, 1-2, p. 81 ss.; V. MANES, *Realismo e concretezza nell'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo*, in “Giurisprudenza Commerciale”, 2021, 4, p. 633 ss.

Abstract

Il contributo muove dall'acquisita constatazione empirico-criminologica circa la multidirezionalità dei rischi connessi ai moderni sistemi di produzione, suscettibili di diffondere la propria carica lesiva ben oltre il luogo di svolgimento dell'attività, mettendo a repentaglio interessi giuridici eterogenei, tra i quali la sicurezza dei lavoratori, la salute della popolazione, l'integrità dell'ambiente naturale. Sul piano della responsabilità penale, la stretta connessione tra istanze di sicurezza interne ed esterne all'impresa rende particolarmente problematica la perimetrazione delle tipologie di rischio inerenti alla posizione di garanzia datoriale, ingenerando oscillazioni interpretative nel diritto vivente. A fronte delle tendenze giurisprudenziali orientate a ricostruire l'obbligo datoriale in senso onnicomprensivo, estendendolo alla tutela di soggetti terzi e di interessi giuridici esterni all'ambiente di lavoro, nella recente sentenza relativa al disastro ferroviario di Viareggio si è affermata la necessità di circoscrivere l'applicazione della disciplina prevenzionistica ai soli eventi lesivi in cui trovi concretizzazione il rischio lavorativo. L'analisi si confronta, quindi, con questo nuovo paradigma di accertamento, rilevando ulteriori nodi problematici a livello dogmatico e irrisolte criticità dal punto di vista applicativo, a partire dai quali si formulano, infine, alcuni cenni de iure condendo.

The essay begins with the empirical-criminological evidence of the multiple risks associated with modern industrial activities, able to extend their harmful effects beyond the workplace, endangering a wide range of legal interests, including worker safety, public health, and the environment. In terms of criminal liability, the interaction between internal and external safety issues complicates the delineation of the types of risks associated with the employer's duty of guarantee, leading to interpretive fluctuations in case law. A tendency has long prevailed in jurisprudence to reconstruct the employer's obligation broadly, including the protection of third parties and legal interests outside the work context. However, a recent ruling concerning the case of Viareggio railway disaster (Cass. pen., no. 32899/2021) emphasized the need to limit the application of preventive work safety regulations to only those harmful events that concretise the "working risk". The analysis thus engages with this revised judicial criterion, highlighting further theoretical issues and unresolved challenges regarding its application. On this basis, a few considerations de iure condendo are ultimately formulated.

Parole chiave

Rischio lavorativo, responsabilità penale datoriale, ambiente esterno, salute, sicurezza

Keywords

Workplace risk, employer's criminal liability, external environment, health, safety